

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

| | | |
|--|-------------|----|
| COMMISSIONI RIUNITE (I e IV) | <i>Pag.</i> | 3 |
| AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) | » | 6 |
| GIUSTIZIA (II) | » | 23 |
| AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) | » | 24 |
| BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) | » | 26 |
| FINANZE (VI) | » | 28 |
| AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) | » | 36 |
| TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) | » | 70 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) | » | 72 |
| LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) | » | 75 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE | » | 83 |

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IR; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.

| | | |
|---|-------------|----|
| COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA | <i>Pag.</i> | 87 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA | » | 88 |
| <i>INDICE GENERALE</i> | » | 89 |

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|---|
| DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni <i>una tantum</i> al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 4220 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 3 |
| ALLEGATO (<i>Ulteriori emendamenti dei relatori</i>) | 5 |

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 aprile 2011. — Presidenza del presidente della I Commissione, Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 12.55.

DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
C. 4220 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 aprile 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sul provvedimento sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni giustizia e lavoro e il parere favorevole con osservazioni della Commissione agricoltura. Il Comitato per la legislazione ha

reso un parere con condizioni e osservazioni.

Avverte altresì che i relatori hanno presentato due emendamenti di coordinamento che sono in distribuzione (*vedi allegato*).

Mario TASSONE (UdC), intervenendo per dichiarazione di voto, rileva che il provvedimento in esame reca un'elargizione *una tantum* in favore del personale del comparto sicurezza, difesa e protezione civile, ma non va incontro alla richiesta del comparto stesso di vedere riconosciuta la propria specificità. Se il provvedimento in esame vuol essere soltanto l'inizio di un intervento complessivo sul comparto, allora può essere condiviso; diversamente, è soltanto un atto finalizzato alla propaganda politica e senza effettivo significato per il comparto stesso.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 1.150 e Tit.1 dei relatori.

Antonio RUGGHIA (PD), preannuncia il voto di astensione del gruppo del Partito democratico sul mandato ai re-

latori. Rileva peraltro che, in occasione della conversione in legge del decreto-legge con il quale furono introdotte le misure restrittive cui l'attuale provvedimento tenta di porre rimedio, il suo gruppo aveva già sollevato critiche e manifestato perplessità, anche attraverso la presentazione di appositi emendamenti che poi non furono votati in conseguenza della posizione della fiducia. Condivide, pertanto, le osservazioni del deputato Tassone e, in particolare, ritiene che il principio di specificità del comparto sia stato dichiarato e difeso dal Governo e dalla maggioranza sul piano teorico, ma poi sia stato del tutto contraddetto da disposizioni quali quelle da ultimo richiamate, che hanno prodotto l'effetto di mettere sullo stesso piano i dipendenti pubblici ed il personale del comparto difesa e sicurezza. Evidenzia che il decreto reca contenuti ancora insoddisfacenti, in primo luogo per quanto concerne le risorse stanziare che appaiono troppo limitate: basti riflettere sul dato secondo cui, in una ripartizione uniforme, ciascun appartenente al comparto riceverebbe circa 25 euro. Criticabile appare quindi anche la copertura di tali oneri, che prosciuga il fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere. Non ritiene, altresì, convincente neanche la previsione di integrare tali stanziamenti mediante risorse rinvenibili dai risparmi connessi alle missioni internazionali ovvero al fondo unico giustizia.

Nel ribadire, dunque, l'astensione da parte del proprio gruppo, sottolinea che con il provvedimento in esame non è stata neppure prevista una forma di concertazione o di contrattazione, che invece do-

vrebbe ritenersi essenziale per definire le modalità di riparto delle risorse da destinare al personale interessato.

Francesco BOSI (UdC) invita i relatori a tenere conto dei rilievi formulati nei pareri resi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni, ritenendo che alcune di esse forniscano dei suggerimenti indubbiamente validi. Richiama, in particolare, le osservazioni in ordine alla necessaria concertazione con le rappresentanze sindacali del personale interessato, alla adeguata valorizzazione del personale non dirigente e non direttivo, alla stabilizzazione dei benefici previsti. Conclusivamente, auspica che il provvedimento possa essere in questo modo migliorato per diventare ampiamente condiviso, come dovrebbero sempre essere, a suo avviso, le misure a favore di comparti nei cui confronti occorre sempre dare un giusto riconoscimento per il peculiare lavoro svolto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori, deputato Stasi per la I Commissione e deputato Cicu per la IV Commissione, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.10.

ALLEGATO

DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (C. 4220 Governo).

ULTERIORI EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 1.

Al comma 2-bis, introdotto dall'approvazione dell'emendamento 1.101. dei relatori, sostituire le parole: . Le modalità sono con le seguenti: , secondo modalità.

1. 150. I Relatori.

(Approvato)

Al titolo, sostituire le parole: una tantum con le seguenti: perequativi individuali.

Tit. 1. I Relatori.

(Approvato)

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

| | |
|---|----|
| DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO: | |
| Sull'organizzazione dei lavori relativi all'esame dell'atto del Governo n. 328 | 6 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>) | 8 |
| ALLEGATO (<i>Rilievi deliberati</i>) | 19 |
| SEDE REFERENTE: | |
| Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto. C. 24 Zeller (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 9 |
| Norme per la stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui. C. 1150 Catanoso, C. 3588 Granata e C. 4123 La Loggia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 9 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 17 |
| AVVERTENZA | 17 |

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 14 aprile 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 13.10.

Sull'organizzazione dei lavori relativi all'esame dell'atto del Governo n. 328.

Mario TASSONE (UdC) ricorda di aver posto nelle precedenti sedute la questione dell'opportunità che la Commissione affari costituzionali si pronunci sul testo iniziale degli schemi di decreto legislativo che il Governo trasmette alle Camere per l'acquisizione del parere della Commissione

parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Ricorda che sullo schema di cui all'atto n. 328 (schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali) il termine per l'espressione del parere della Commissione bicamerale è stato spostato al 5 maggio: non c'è pertanto alcuna ragione per la quale la Commissione affari costituzionali debba affrettarsi a formulare i propri rilievi sul testo del Governo, senza attendere di prendere visione delle modifiche che molto probabilmente, considerato quanto accaduto nelle precedenti occasioni, la Commissione bicamerale proporrà al Governo.

Ricorda altresì di aver invitato il presidente a investire il Presidente della Camera della questione relativa alla congruità delle attuali previsioni regolamentari e legislative che impongono alla Commissione affari costituzionali di formulare i propri rilievi su un testo destinato ad essere superato, anziché su quello « finale ».

Gianclaudio BRESSA (PD) condivide la richiesta del deputato Tassone di investire il Presidente della Camera della questione relativa ai tempi del pronunciamento della Commissione affari costituzionali e ricorda che la questione è stata sollevata in passato anche dal suo gruppo, con riferimento ad altri schemi di decreto legislativo attuativi della delega per il federalismo fiscale.

Ritiene tuttavia che la questione sia fondata nel caso in cui, come avvenuto per gli altri schemi di decreto, la Commissione affari costituzionali sia costretta a formulare i suoi rilievi sul testo iniziale quando la Commissione bicamerale ha nel frattempo definito un nuovo testo. È evidente, infatti, che in questo caso i rilievi della Commissione affari costituzionali sono tardivi, in quanto riferiti a problemi del testo che molto spesso nella Commissione bicamerale sono già stati evidenziati e che i relatori hanno affrontato nella loro proposta di parere.

Rileva, però, che il caso dello schema di cui all'atto n. 328 è diverso. Non avendo ad oggi la Commissione bicamerale ancora completato la discussione di carattere generale sul testo trasmesso del Governo, la Commissione affari costituzionali è in grado, formulando rilievi su quel testo, di fornire un contributo effettivo ai lavori della Commissione bicamerale stessa, proprio in vista della definizione di un nuovo testo.

A suo avviso, la proposta di rilievi del relatore, salvo alcune correzioni che suggerirà quando interverrà sul merito della stessa, contiene indicazioni utili per il miglioramento del testo e sarebbe quindi un errore non votare a favore di essa.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda di aver già chiarito nella precedente seduta le ragioni per le quali la Commissione affari costituzionali deve necessariamente esprimersi sul testo iniziale del Governo.

Ribadisce inoltre che, mentre nelle precedenti occasioni i rilievi della Commissione sono intervenuti forse tardivamente, cioè quando nella Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale si era già esaurita la riflessione sul testo del Governo e i relatori avevano formulato una proposta di parere recante puntuali modifiche al testo stesso, questa volta – con riferimento allo schema di cui all'atto n. 328 – la Commissione affari costituzionali è in grado di pronunciarsi per tempo e utilmente, ossia quando la discussione nella Commissione di merito è soltanto all'inizio e verte ancora sul testo trasmesso dal Governo.

Ciò premesso, si riserva di valutare nuovamente la richiesta del deputato Tassone di investire la Presidenza della Camera della questione procedurale di carattere generale da lui sollevata.

Mario TASSONE (UdC) ritiene che anche in questo caso si dovrebbe attendere che la Commissione di merito definisse il proprio testo e quindi formulare rilievi su quest'ultimo, come d'altronde avviene nell'esame di progetti di legge in sede consultiva, sul cui modello è esemplato il procedimento relativo alla deliberazione di rilievi. Ne va, a suo avviso, della dignità della Commissione affari costituzionali.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, ricorda che il positivo contributo della Commissione affari costituzionali ai lavori della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale avviene, oltre che mediante la formulazione di rilievi nelle forme previste dal regolamento, attraverso la partecipazione dei deputati della Commissione affari costituzionali alle discussioni della Commissione bicamerale e grazie al fatto che alcuni componenti della Commissione bicamerale stessa, a cominciare dal suo presidente e

dalla relatrice per la Camera dei deputati sull'atto n. 328, sono anche membri della Commissione affari costituzionali.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali.

Atto n. 328.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 aprile 2011.

Gianclaudio BRESSA (PD), dopo aver ribadito il giudizio complessivamente positivo del suo gruppo sulla proposta di rilievi del relatore, invita quest'ultimo ad apportarvi alcune modifiche.

In primo luogo, ritiene che al secondo capoverso dei rilievi contenuti nella proposta del relatore si dovrebbe chiedere non tanto di sopprimere l'inciso secondo cui il ricorso alle fonti di finanziamento ivi previste deve avere carattere prioritario, quanto di chiarire il carattere di questo criterio di priorità.

In secondo luogo, ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), cui il relatore fa riferimento nel quarto capoverso dei rilievi della sua proposta, debbano essere mantenute. È vero infatti che le disposizioni ivi previste non trovano riscontro diretto nei principi e criteri direttivi della delega, ma è anche vero che esse attuano principi del diritto dell'Unione europea e che la loro introduzione nell'ordinamento è quindi per l'Italia un obbligo.

In terzo luogo, ritiene che al tredicesimo capoverso dei rilievi, dove si nota che l'articolo 6 « attribuisce il coordinamento e la vigilanza dell'attuazione dei suddetti interventi al dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, senza tuttavia

indicare il Ministero dello sviluppo economico, cui il Dipartimento appartiene », non si debba far riferimento al Ministero dello sviluppo economico, atteso che la competenza in questione fa capo, come è noto, al ministro per le politiche regionali e la coesione territoriale.

Ciò premesso, osserva che il provvedimento fa riferimento ai finanziamenti aggiuntivi, ma non c'è alcuna garanzia che essi siano davvero tali, atteso che al momento non sono ancora state definite le norme relative alle spese in conto ordinario per investimenti. Rileva, poi, che manca un obiettivo determinato in termini quantitativi, ad esempio mediante una percentuale del PIL. Nota, ancora, che le sanzioni sono previste per le sole regioni, ma non anche per le amministrazioni centrali inadempienti e per i concessionari, e che manca nel complesso un quadro d'insieme che colleghi i diversi interventi in modo sistematico.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), con riferimento all'ultimo capoverso dei rilievi contenuti nella proposta del relatore, invita quest'ultimo a sopprimere il riferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano, mantenendo solo quello alle regioni a statuto speciale. Ricorda infatti che il regime finanziario delle province autonome di Trento e di Bolzano è differente da quello delle altre regioni a statuto speciale e queste non possono pertanto attingere ai fondi per la perequazione.

Pierluigi MANTINI (UdC), premesso di condividere le richieste di modifica della proposta rilievi del relatore formulate dal deputato Bressa, che riassume, invita il relatore a modificare anche il primo capoverso dei rilievi da lui proposti.

Osserva infatti che all'articolo 1 si dovrebbe far riferimento, per quanto riguarda le finalità del finanziamento statale aggiuntivo agli enti territoriali, non solo a quella di « favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni », ma anche alle altre finalità di cui al quinto comma dell'articolo 119

della Costituzione, vale a dire quelle di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, rimuovere gli squilibri economici e sociali, favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.

Ricorda infatti che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il quinto comma dell'articolo 119 delinea un potere generale dello Stato di disporre finanziamenti aggiuntivi, con il solo limite di non intervenire nelle materie nelle quali lo Stato non abbia alcuna competenza legislativa, vale a dire nelle materie di potestà legislativa residuale delle regioni.

Mario TASSONE (UdC) sottolinea l'importanza del problema segnalato dal collega Mantini ricordando che la Commissione bicamerale ha il problema di capire quali sono i fondi aggiuntivi di cui si parla. La proposta di modifica del collega Mantini tende appunto ad un chiarimento del testo. Evidenzia inoltre l'assurdità di mantenere oggi la distinzione tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, riformula la sua proposta di rilievi per tenere conto delle richieste di modifica avanzate dai deputati Bressa e Zeller (*vedi allegato*). Non ritiene invece opportuna la modifica proposta dal deputato Mantini, atteso che il riferimento alle altre finalità del finanziamento aggiuntivo dello Stato agli enti territoriali previste dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione è già contenuto nell'articolo 1 dello schema in esame: si trattava solo di far riferimento anche alla finalità consistente nel favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.

Gianclaudio BRESSA (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di rilievi del relatore, come riformulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 aprile 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nitto Francesco Palma.

La seduta comincia alle 13.55.

Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto.

C. 24 Zeller.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 aprile 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui.

C. 1150 Catanoso, C. 3588 Granata e C. 4123 La Loggia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 aprile 2011.

Il sottosegretario Nitto Francesco PALMA ricorda che la Corte costituzionale ha costantemente riconosciuto nel concorso pubblico la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'Amministrazione, precisando che la regola del pubblico concorso può dirsi rispettata solo

quando le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dell'ambito dei soggetti legittimati a parteciparvi.

E, se è vero che il richiamato principio costituzionale non è incompatibile con la possibilità di forme di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, tuttavia non tollera – salvo circostanze del tutto eccezionali – la riserva integrale dei posti disponibili in favore di personale interno.

Per questo motivo, il procedimento di stabilizzazione, introdotto dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), è stato configurato come una procedura a carattere eccezionale, limitata nel tempo e concorrente con quella ordinaria.

Per quanto riguarda i Vigili del fuoco, il comma 519 (ed il correlato comma 526) dell'articolo 1 della citata legge n. 296, stabiliva che, alle stesse condizioni delle altre Amministrazioni, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco era consentita al personale volontario che, iscritto alla data dell'1 gennaio 2007 negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni, avesse effettuato non meno di centoventi giorni di servizio e fosse in possesso anche degli altri requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica.

Ciò ha comportato, in particolare, che il limite per partecipare alla procedura di stabilizzazione fosse un'età non superiore a 37 anni alla data dell'1 gennaio 2007, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge n. 246 del 2000.

I posti da destinare alla stabilizzazione dei volontari dei Vigili del fuoco sono stati, poi, ampliati dall'articolo 1, comma 346, della legge n. 244 del 2007 e dall'articolo 17, comma 35-*sexies*, del decreto-legge n. 78 del 2009.

Alla data del 31 dicembre 2010, completate tutte le stabilizzazioni previste dalle norme richiamate, sono stati n. 1944 i volontari dei Vigili del fuoco assunti con la procedura speciale.

Nella graduatoria della stabilizzazione, che scade il 27 aprile 2011, rimangono altri n. 3166 candidati.

Le tre proposte di legge, seppure con talune differenze, perseguono l'intento di proporre una nuova « stabilizzazione » per il personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, attraverso un procedimento complesso che, partendo dalla sistemazione di candidati idonei in concorsi pubblici precedenti, introduce un'altra procedura di stabilizzazione, non solo ulteriore a quella già completata *ex lege* n. 296 del 2006, ma soprattutto più ampia, giacché viene previsto per la partecipazione il limite di età di 45 anni, con apposita norma transitoria di deroga all'articolo 12, comma 2, della legge n. 246 del 2000, che lo fissava a 37 anni.

Pertanto, se può dirsi che le disposizioni proposte si inseriscono nell'alveo delle norme speciali in materia di stabilizzazione introdotte con la legge 26 dicembre 2006, n. 296, è anche vero che la più ampia platea dei destinatari richiede una riflessione particolarmente attenta, sia sotto il profilo della congruità costituzionale del sistema prescelto e della equità di trattamento che esso garantirebbe, ma anche sostanziale, dal punto di vista dell'effetto concreto che potrebbe avere l'immissione del personale alla luce dei nuovi requisiti richiesti.

Un'analisi sistematica consiglia di partire dalle proposte dei deputati Granata (n. 3588) e La Loggia (n. 4123). Entrambi gli articolati prevedono, all'articolo 1, una disposizione a « sanatoria », in favore degli idonei dei concorsi pubblici per Vigile del Fuoco, rispettivamente a 184 e 173 posti, con l'intento di esaurire entrambe le graduatorie prima di avviare nuove procedure di stabilizzazione riservate al personale volontario già in servizio.

L'analisi dell'impatto concreto delle due proposte, però, richiede in primo luogo l'individuazione dei possibili destinatari. Sinteticamente, la situazione delle graduatorie interessate è la seguente.

Per il concorso pubblico per esami a 184 posti: la graduatoria, approvata il 9 maggio 2000, è scaduta, essendo stata

prorogata con legge fino al 31 dicembre 2008; in graduatoria sono presenti 1274 idonei.

Per il concorso pubblico per titoli a 173 posti, riservato al personale volontario: la graduatoria, approvata il 12 giugno 2002, è scaduta, essendo stata prorogata con legge fino al 31 dicembre 2007; in graduatoria sono presenti 8520 idonei.

Per il concorso per la stabilizzazione del personale volontario, bandito con decreto ministeriale 27 agosto 2007, la graduatoria scade il 28 aprile 2011: in graduatoria sono presenti 3166 candidati.

Altre due graduatorie, citate solo nella proposta C. 3588, sono quelle relative al concorso pubblico a 55 posti, riservato agli ex ausiliari di leva congedati nel 2004, la cui graduatoria, approvata il 13 gennaio 2006 e pubblicata il 25 agosto 2006, scadeva il 24 agosto 2009; e al concorso pubblico a 55 posti, riservato agli ex ausiliari di leva congedati nel 2005; la graduatoria, approvata il 18 ottobre 2006 e pubblicata il 27 febbraio 2007, scadeva il 26 febbraio 2010. In realtà, entrambe le graduatorie si sono esaurite tra l'anno 2009 e il 28 febbraio 2010, con l'assunzione di tutti gli idonei sulla forza dell'articolo 23, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009.

Per completezza di elementi, è importante anche analizzare la situazione del recente concorso pubblico per esami a 814 posti. La graduatoria è stata approvata il 14 luglio 2010, con successive modifiche; la situazione attuale è la seguente: totale dei candidati che hanno superato il concorso (vincitori ed idonei): 7603; totale dei candidati già sottoposti alla visita medica: 2962; totale dei candidati che hanno superato la visita medica: 2744 (dei quali n. 814 vincitori); vincitori che verranno assunti il 27 aprile 2011: 814; idonei non vincitori presenti in graduatoria (sia idonei alle visite mediche sia da visitare): n. 6971.

L'analisi dei dati in possesso dell'Amministrazione, indica che per il concorso pubblico a 184 posti gli idonei ancora in graduatoria sono 1274; soltanto 2, all'epoca, vennero visitati per l'accertamento dei requisiti psico-fisici; inoltre, 14 sono

presenti anche nella graduatoria degli stabilizzandi non assunti, mentre soltanto 136 presentarono domanda per il concorso a 814 posti, ma poi si presentarono concretamente alla prima prova n. 63, di questi n. 26 sono in graduatoria nel concorso pubblico a 814 posti, di cui 3 vincitori. Per quanto riguarda l'età, n. 549 idonei hanno un'età inferiore a 37 anni; n. 725 hanno un'età pari o superiore a 37 anni (di questi, 200 hanno un'età compresa tra i 41 e i 45 anni).

Per il concorso pubblico a 173 posti, gli idonei ancora in graduatoria sono 8520; soltanto 1, all'epoca, venne visitato per l'accertamento dei requisiti psico-fisici. Inoltre, n. 49 sono presenti anche nella graduatoria degli stabilizzandi non assunti, mentre n. 2235 presentarono domanda per il concorso a 814 posti, ma poi si presentarono concretamente alla prima prova in n. 1086, di questi n. 216 sono nella graduatoria, di cui n. 26 vincitori. Per quanto riguarda l'età, n. 2695 idonei hanno un'età inferiore a 37 anni; n. 5825 hanno un'età pari o superiore a 37 anni (di questi, 2921 hanno un'età compresa tra i 41-47 anni).

Per il concorso per la stabilizzazione del personale volontario, gli idonei ancora in graduatoria sono 3166; n. 241, sono stati visitati per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, risultando idonei, mentre n.80 non hanno superato l'accertamento; inoltre, del gruppo generale dei n. 3166 idonei non assunti, n. 2487 presentarono domanda per il concorso a 814 posti, ma poi si presentarono concretamente alla prima prova n. 1894, superandola in n. 739, di questi n. 590 sono nella relativa graduatoria, di cui n. 8 vincitori. Per quanto riguarda l'età, n. 2817 idonei hanno un'età inferiore a 36 anni; n. 349 hanno un'età pari o superiore a 36 anni; n. 1263 candidati sono stati esclusi per superamento, alla data dell'1 gennaio 2007, del limite dei 37 anni di età.

Pertanto, la proposta di assunzione dell'articolo 1, riguarderebbe complessivamente n. 9794 idonei di concorsi, che si riducono a n. 9489, se si escludono i candidati inseriti in altre graduatorie.

Sulla base di un costo annuo lordo di euro 35.005, 41 euro, l'assunzione determinerebbe un costo complessivo pari ad euro 332.166.335.

Ove la proposta fosse rivolta alla categoria astratta degli «idonei», considerando, pertanto, anche i n. 3166 candidati presenti nella graduatoria della stabilizzazione, si avrebbe un totale di n. 12655 unità «idonee» ed un costo complessivo pari ad euro 442.993.463.

Peraltro, i posti complessivamente disponibili nell'organico di legge sono solo circa 3300, il che renderebbe praticamente irrealizzabile lo scopo di assorbire tutti gli idonei, considerato che l'andamento del *turn over* è mediamente di circa 750 cessazioni all'anno.

Ove mai, invece, si riferisse specificamente ai soli candidati di cui già è stata accertata l'effettiva idoneità psico-fisica, le unità complessivamente interessate sarebbero solo 244, con un costo totale di euro 8.541.320.

Sul punto, però, è opportuno rilevare che una distinzione di tal genere all'interno della più ampia categoria generale degli idonei, essendo basata solo sul dato accidentale dell'avvenuta visita medica, determinerebbe una disparità evidente di trattamento, in quanto conseguenza solo del numero di posti disponibili per le assunzioni in un certo momento storico.

Anzi, finirebbe per favorire, comunque, la pretesa emulativa degli altri idonei presenti nella medesima graduatoria, apparendo del tutto secondario (e facilmente superabile) il fatto che questi ultimi non siano stati sottoposti alle visite mediche e di idoneità.

Nel merito delle due proposte, ferma restando la sovranità del Parlamento, è doveroso evidenziare quanto segue. In primo luogo, le due graduatorie dei concorsi a 184 e 173 posti sono scadute già da alcuni anni. Né vi è motivo di dubitarne, giacché – terminata la speciale vigenza triennale prevista per i concorsi relativi ai ruoli operativi dei Vigili del fuoco (legge n. 609 del 1996), la graduatoria del concorso a 184 posti, approvata il 9 maggio 2000, è stata più volte prorogata, da ultimo

fino al 31 dicembre 2008 *ex lege* n. 31 del 2008, articolo 24-*bis*, mentre quella del concorso a 173 posti, approvata il 12 giugno 2002, anch'essa più volte prorogata, da ultimo con legge n. 17 del 2007, era già scaduta il 31 dicembre 2007.

Non porta a diversa conclusione il riferimento, nella relazione alle due proposte, all'articolo 5 del decreto-legge n. 207 del 2008, che aveva prorogato al 31 dicembre 2009 la validità delle graduatorie di concorso approvate successivamente all'1 gennaio 1999, giacché esso pone un problema di applicabilità di una norma generale ad un ordinamento speciale, che è stato già positivamente risolto con le disposizioni dell'articolo 23, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, che, testualmente, hanno individuato come uniche vigenti alla data del 1 luglio 2009 le sole graduatorie dei concorsi riservati ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004-2005, peraltro da tempo esaurite.

In tal modo, per i ruoli operativi dei Vigili del fuoco, è stato confermato il principio – derogatorio rispetto alla generalità delle pubbliche amministrazioni – che la necessità di acquisire personale fisicamente idoneo richiede regole proprie di accesso che impediscono di utilizzare l'ultrattività delle graduatorie come strumento di bilanciamento tra i vincoli costituzionali dell'articolo 97 e quello di uguaglianza degli articoli 3 e 51.

In secondo luogo, è da evidenziare che solo una delle due proposte (C. 4123) si pone l'intento di sistemare, oltre gli idonei dei concorsi a 184 e 173 posti, anche la graduatoria risultante dalla procedura di stabilizzazione *ex lege* n. 296, cosicché l'altra proposta, che non ne fa cenno (C. 3588), finisce per creare un serio problema di uguaglianza sostanziale tra le varie categorie di idonei coinvolte.

La disparità potrebbe trovare alimento proprio nella presenza – tra gli idonei non assunti della stabilizzazione – delle 241 unità che hanno superato le prove selettive e di idoneità psico-fisica, considerato che a nessuna prova sono stati, invece, sottoposti gli idonei del concorso a 173 posti,

che era per soli titoli, circostanza che fa sorgere legittime perplessità in ordine alla loro attuale idoneità motoria, anche in relazione alle specifiche mansioni cui dovrebbero essere destinati.

In terzo luogo, non venendo determinati criteri di precedenza tra le varie graduatorie, le proposte non forniscono neanche un parametro sulla base del quale sia possibile individuare – per ciascuna – il numero dei candidati da assumere. Del resto, anche il criterio meramente cronologico, unico desumibile dall'ordine di enunciazione nel testo, non sembra sufficiente a soddisfare i canoni di logicità ed eguaglianza che sarebbero auspicabili nella regolazione di situazioni tanto simili, ma addirittura rischia di accentuare il disfavore nei confronti della graduatoria della stabilizzazione, che pure è l'unica ancora vigente. Ove, poi, si considerino le risorse indicate, è inevitabile che la difficoltà di individuare i destinatari rischierebbe di alimentare inevitabili, e pure comprensibili, contenziosi.

Inoltre, vi è da considerare l'età degli idonei destinatari (si è già detto che n. 6550 candidati dei due concorsi hanno un'età pari o superiore a 37 anni; di questi, n. 3121 sono ricompresi in una fascia da 41 a 47 anni), per il contrasto che potrebbe determinare con la peculiare natura del servizio da svolgere (che richiede il possesso di particolari doti fisiche); con i limiti di età previsti per il pensionamento, inferiori a quelli stabiliti per la generalità delle categorie del pubblico impiego; ma anche con la struttura della carriera a causa della quale, i candidati si troverebbero a svolgere ancora le mansioni di vigile del fuoco in un'età mediamente più avanzata di quella ipotizzata dall'ordinamento dei ruoli.

È evidente che il problema non potrebbe risolversi neanche con la «leva» del riscatto del servizio da discontinuo in quanto, da una non si tratterebbe di servizio utile ai fini della progressione nei ruoli permanenti, dall'altra sarebbe del tutto influente contro i rischi collegati alla sicurezza personale degli operatori e degli assistiti.

In ultimo, è doveroso un accenno al rapporto che queste procedure «a sanatoria» verrebbero ad assumere nei confronti degli idonei del concorso pubblico a 814 posti, appena concluso.

Infatti, nel complesso dei ruoli il Corpo oggi mostra una carenza complessiva di circa 2500 unità, per cui l'immissione di altri 9000 Vigili del fuoco oltre la capienza organica attuale, finirebbe per assorbire tutti i posti destinati all'assunzione dei vincitori ed idonei dell'ultimo concorso.

Questo non è un problema secondario sotto il profilo della ragionevolezza della norma.

Inoltre, anche se i destinatari sono idonei di vecchi concorsi pubblici (circostanza che potrebbe attenuare le perplessità d'ordine costituzionale), è anche vero che nel complesso essi rappresentano le medesime «categorie» indicate dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 217 del 2005, sulla base delle quali sono state fissate le riserve nel concorso pubblico.

Ebbene, la conclusione della procedura ha consolidato la posizione giuridica di quanti vi hanno partecipato, non come diritto all'assunzione, ma certo come interesse al rispetto della riserva fissata dal bando e delle posizioni giuridiche acquisite all'interno delle specifiche graduatorie di merito, che rischierebbero di essere irrimediabilmente compromesse da una norma sopravvenuta, che le renderebbe di fatto non più esercitabili.

È logico prevedere un consistente effetto contenzioso anche da parte di questi candidati, tanto più perché sono gli unici appartenenti ad una graduatoria valida.

Venendo ora al comma 2 delle proposte in esame, questo è diretto a modificare l'articolo 12 della legge n. 246 del 2000, che fissava in 37 anni il limite massimo di età previsto nei concorsi per il personale volontario, portandolo a 45 anni, per adeguarlo al limite di età fissato per l'iscrizione nei quadri volontari dall'ordinamento di settore (articolo 6, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2004).

La norma, in realtà, avrebbe carattere solo transitorio, essendo finalizzata a con-

sentire, per un triennio, la stabilizzazione dei Vigili del Fuoco volontari che, al momento della procedura, risultino iscritti in tali elenchi da almeno tre anni e abbiano espletato almeno 120 giorni di richiamo.

Essa, pertanto, nell'introdurre una nuova procedura di stabilizzazione (come detto, ulteriore a quella già conclusa *ex lege* n. 296 del 2006), volontariamente amplia la platea dei destinatari, cercando di recuperare anche coloro che, nel 2007, si trovarono esclusi dalla prima, perché avevano già superato i 37 anni di età.

Nel merito della proposta, ferma restando la sovranità del Parlamento, è doveroso evidenziare quanto segue. In primo luogo, la disposizione – dagli effetti in verità dirompenti – parte da un presupposto non del tutto conforme alle norme che vorrebbe uniformare. Infatti, occorre ricordare che, a mente del decreto legislativo n. 139 del 2006, il personale volontario non ha un rapporto d'impiego con l'Amministrazione, ma svolge, se richiamato, prestazioni occasionali che non hanno né la consistenza, né la continuità di quelle svolte dal personale permanente.

Ciò determina la differenza dei requisiti di idoneità psico-fisica, nonché i diversi limiti di età, fissati in 45 per l'iscrizione nei quadri volontari, contro i 37 richiesti ai volontari per la partecipazione ai concorsi pubblici.

Occorre anche dire che questo limite di 37 anni della legge n. 246 era già ben più ampio di quello di 30 richiesto a coloro che non hanno prestato servizio volontario, ma trovava motivo di compensazione nell'esperienza maturata durante i richiami, secondo un criterio di ragionevolezza che soddisfaceva comunque l'esigenza, organizzativa, di poter disporre di personale fisicamente idoneo per un tempo sufficiente.

Ovviamente, l'elevazione a 45 anni del limite per la partecipazione alla nuova procedura di stabilizzazione, introduce un parametro del tutto nuovo, che dovrà essere attentamente soppesato nell'organizzazione dei servizi permanenti, per i problemi che può determinare nella sicu-

rezza degli operatori e nella efficienza del soccorso ai fini della incolumità dei cittadini.

In secondo luogo – ma la questione è strettamente connessa alla prima – deve osservarsi che la disposizione del comma 2 amplia in modo esponenziale anche il numero dei possibili destinatari della nuova stabilizzazione, essendo circa 59.000 i volontari iscritti negli elenchi da almeno tre anni, che non abbiano superato l'età di 45 anni.

Anche se in questo momento non si conosce quanti potrebbero essere i partecipanti che, al momento della selezione, potrebbero aver maturato anche l'ulteriore requisito dei 120 giorni di servizio, deve comunque ipotizzarsene nel triennio dal 2011 un numero estremamente consistente, che potrebbe ragionevolmente influenzare anche lo sviluppo ordinamentale del Corpo, considerato che, con la struttura attuale della carriera, i candidati si troverebbero a svolgere ancora le mansioni di vigile del fuoco in un'età mediamente più avanzata di quella ipotizzata dall'ordinamento dei ruoli.

Inoltre, non si comprende perché le norme proposte al comma 3 vadano a sopprimere il secondo periodo del comma 526 della legge n. 296 del 2006, senza intervenire sul comma 519, che pure aveva fissato gli stessi principi di stabilizzazione e sulla base del quale è stata bandita la prima procedura.

La soppressione, quindi, sembra quantomeno inutile, se non addirittura suscettibile di determinare una grave discriminazione nei confronti dei soggetti destinatari della prima stabilizzazione, giacché stravolge i criteri dettati dal comma 519, della legge n. 296 del 2006.

Infatti il correlato articolo 2 dispone che il candidato superi una prova selettiva e, invece di fare riferimento al regolamento attualmente in essere, prevede un nuovo decreto del Ministro dell'Interno, previo parere favorevole delle Organizzazioni di categoria, per stabilire le modalità della prova selettiva, senza confermare la necessità del possesso degli ordinari re-

quisiti di accesso, tra i quali non vi è solo l'età, bensì anche quello dell'idoneità psico-fisica.

Una riflessione conclusiva, inevitabile, anche in questo caso riguarda il rapporto della nuova procedura di stabilizzazione con quella concorsuale ordinaria e, quindi, con gli idonei del concorso a 814 posti.

Si è già detto che, sin dall'inizio, il procedimento di stabilizzazione è stato configurato come una procedura a carattere eccezionale, che garantiva il rispetto dell'articolo 97 della Costituzione mediante il doppio vincolo del numero limitato dei posti ad essa destinato (quota parte di quelli da conferire) e delle « prove selettive » utilizzate per individuare i « migliori » in relazione ad un limitato numero di posti.

In altre parole, la specialità del procedimento di stabilizzazione è consistita proprio nel suo carattere di procedura concorrente (e non alternativa) a quella ordinaria di accesso mediante concorso pubblico, con la quale – per un periodo limitato di tempo – non solo ha ripartito quote distinte di autorizzazione ad assumere, ma ha comunque condiviso analoghi principi selettivi, nel rispetto del più volte ricordato indirizzo della Corte Costituzionale.

Ebbene, il sistema delineato, che rinnova il sistema della stabilizzazione e, nel contempo, amplia il numero dei destinatari senza creare vincoli di posti, potrebbe facilmente essere aggredito sotto il profilo della conformità ai precetti che la Corte costituzionale ha spesso affermato, anche per la palese lesione delle aspettative del personale che ha superato il concorso pubblico, ma – nel triennio di vigenza della graduatoria – ragionevolmente vedrebbe completamente disatteso il suo interesse (legittimo) all'assunzione.

Venendo ora alla proposta di legge Catanoso C. 1150, va detto che anche questa proposta si inserisce nell'alveo delle norme speciali in materia di stabilizzazione introdotte con la legge 26 dicembre 2006 n. 296, con lo scopo sostanziale di superare i limiti imposti dalla prima procedura di stabilizzazione, che, alla data

dell'1 gennaio 2007, richiedeva un'età non superiore a 37 anni, tre anni d'iscrizione negli elenchi dei volontari e non meno di 120 giorni di richiamo.

Come detto, i candidati esclusi dalla prima procedura di stabilizzazione per superamento del limite di età all'1 gennaio 2007 sono stati n. 1263.

Ferma restando la sovranità del Parlamento, anche in questo caso alcune osservazioni sono necessarie.

In primo luogo, la norma è stata proposta nel 2008 e dovrebbe, quantomeno, essere aggiornata temporalmente.

In ogni caso è evidente che, spostando il requisito alla data dell'1 gennaio 2008, la nuova stabilizzazione verrebbe a riguardare volontari che, oggi, hanno circa 41 anni, con effetti sull'organizzazione e sulle aspettative di crescita professionale e carriera che non sono diverse da quelle descritte per le altre Proposte di legge.

Infatti, il periodo di servizio utile che potrebbe essere prestato prima del compimento dei limiti di età (fissati a 60 anni) venendo assunti a 45, è limitato e confligge, ad esempio, con l'anzianità utile ai fini pensionistici.

Non di poco conto, poi, è il conflitto che si determinerebbe con l'interesse generale del Corpo a poter disporre di personale abbastanza anziano da partecipare ai passaggi interni a Capo Squadra e Capo Reparto, che sono le qualifiche portanti delle squadre di Soccorso tecnico urgente.

Inoltre la norma, così come formulata, non riguarda solo i soggetti che furono esclusi dalla procedura di stabilizzazione per superamento del limite di età di 37 anni, ma tutti coloro che vi hanno partecipato ma non sono stati assunti, sicché la stabilizzazione si estenderebbe anche alle 3166 unità che, ammesse alla prima procedura in quanto non avevano superato i 37 anni, non sono state assunte per mancanza di posti.

In secondo luogo, la disposizione non reca un sistema selettivo; ciò significa che, oltre le circa 4430 unità sopraindicate (1263 esclusi più 3166 non assunti), riguarderebbe in modo indiscriminato tutti

i volontari in possesso dei pochi requisiti previsti (età, anzianità d'iscrizione nei quadri volontari e giorni di richiamo).

In mancanza di un limite transitorio di vigenza, che la proposta non contempla, è evidente che la sistemazione di questi precari si estenderebbe nel tempo (si ricorda che le cessazioni medie dal servizio sono intorno alle 750 unità annue), riproponendo il problema dell'età avanzata al momento dell'assunzione.

Inoltre una norma di stabilizzazione priva di sistema selettivo, appare gravemente lesiva dei principi costituzionali ex articolo 97, anche in rapporto alle aspettative di assunzione dei vincitori del concorso pubblico a 814 posti, sulla base del più volte ricordato indirizzo della Corte Costituzionale, che ha sempre stigmatizzato le procedure di copertura di posti vacanti interamente dedicati ai dipendenti già in servizio, in mancanza di eccezionali e oggettive esigenze e circostanze, valutate *ad hoc* dalla legge.

Infatti, anche in questo caso, la nuova procedura finirebbe per assorbire tutti i posti destinati all'assunzione dei vincitori ed idonei dell'ultimo concorso.

Per ovviare alla mancanza di un procedimento selettivo e di una limitazione temporale, è necessario che la norma venga coordinata, o con le procedure previste dalla legge n. 296 del 2006, ai commi 519 e 526 (che peraltro hanno finito di operare nel 2010) o quantomeno con i principi contenuti nelle proposte presentate dai deputati La Loggia e Granata.

Quanto agli aspetti pensionistici, è doveroso evidenziare che l'ingresso in carriera a 45 anni ha un effetto diretto anche sul diritto a pensione, in quanto gli interessati si troverebbero costretti a lavorare fino al compimento dei 60 anni per poter maturare diritto a pensione, con l'obbligo di permanere un ulteriore anno a causa della cosiddetta « finestra mobile ».

Ovviamente, le proposte tentano di superare il problema, prevedendo che i periodi da volontario siano computabili ai fini di pensione, ma questo non solo determina un ulteriore problema di finanziamento, ma pone la questione del ser-

vizio da considerare utile, giacché i volontari operano solo per periodi limitati, non superiori a 160 giorni all'anno.

Quanto alla copertura finanziaria, poi, si è già detto che le proposte n. 3588 e n. 4123, ipotizzando anche l'assunzione dei 3166 idonei della precedente stabilizzazione, determinerebbero un costo annuo di euro 110.827.128, per un totale complessivo pari ad euro 442.993.463.

Il dato dei costi è significativo, in quanto le risorse previste dalle due proposte di legge mostrano o una netta incapienza — è il caso della proposta C. 4123, che prevede 300 milioni di euro — o una sostanziale insufficienza per quanto riguarda l'ulteriore progetto di stabilizzazione recato all'articolo 1, comma 2 — è il caso della proposta C. 3588, che prevede 500 milioni di euro.

Per quanto riguarda la proposta n. 1150, poi, è da osservare che l'articolato è privo di clausola di copertura finanziaria.

Ovviamente, per tutte le tre proposte dovrebbe essere finanziata anche la spesa derivante dal riconoscimento ai fini pensionistici degli anni effettivamente prestati come discontinui, fermo restando che la copertura si finanzia attraverso un aumento di imposte e tasse, in ordine al quale deve pronunciarsi il Ministero dell'economia e delle finanze.

Raffaele VOLPI (LNP), premesso che il suo gruppo non è tra quelli che hanno presentato le proposte di legge in esame, osserva che sarebbe auspicabile una valutazione di opportunità al momento della presentazione di un progetto di legge. Alla luce di quanto chiarito dal Governo è infatti evidente che le proposte in esame si prefiggono solo di permettere ai presentatori di affermare in pubblico di aver fatto tutto il possibile, senza in effetti aver tentato nulla di costruttivo: è evidente infatti che i problemi si risolvono cercando soluzioni condivise nell'interesse generale piuttosto che nel modo perseguito dai provvedimenti in titolo.

Maria Elena STASI (IR), *relatore*, chiede al rappresentante del Governo di chiarire quale sia l'età prevista nell'ultimo bando di concorso.

Il sottosegretario Nitto Francesco PALMA risponde che è di 37 anni per i discontinui, per omogeneità con quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2007, e di 30 anni per gli altri.

Maria Elena STASI (IR), *relatore*, fa presente che gli stagionali sono figure anomale all'interno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che quello di 45 anni è un limite massimo. Chiede inoltre quanti sarebbero gli aspiranti vigili del fuoco interessati se alle graduatorie richiamate si applicasse il limite di 30 anni.

Il sottosegretario Nitto Francesco PALMA si riserva di fornire il dato richiesto in un'altra seduta.

Mario TASSONE (UdC), rilevato che, al di là dei puntuali dati forniti, l'intervento del Governo è stato fortemente critico rispetto alle proposte in esame, senza essere in alcun modo propositivo, ricorda che restano tuttora aperti i problemi del Corpo nazionale dei vigili e del fuoco, tra cui quelli della posizione dei precari e degli stagionali. Fa presente che vi sono aspettative antiche e che in passato il Governo è stato molto disattento rispetto a questi problemi. Sarebbe stato quindi meglio che oggi il Governo avesse preso anche qualche impegno per risolvere i problemi, eventualmente anche intervenendo con provvedimenti d'urgenza.

Il sottosegretario Nitto Francesco PALMA risponde che il Governo si è fatto carico delle aspettative cui ha accennato il deputato Tassone, tanto è vero che, nel rispetto della Costituzione e della giurisprudenza costituzionale in materia di assunzioni pubbliche, ha previsto nell'ultimo concorso una riserva di posti del 25 per cento a favore dei vigili del fuoco discontinui interessati dalle proposte di legge in esame.

Quanto ai problemi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, preannuncia che il Governo intende procedere a breve all'assunzione di altri 800 vigili del fuoco, il che porterà il divario tra effettivi e pianta organica a un livello decisamente medio e accettabile, considerato che nessuna pianta organica è mai completamente coperta.

Ricorda altresì che il Governo si è fatto carico delle problematiche relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, compatibilmente con le disponibilità di bilancio di questa fase storica, esentandolo dal blocco del ricambio generazionale previsto dalle leggi finanziarie.

Ciò premesso, sottolinea che il Governo valuterà con la massima apertura le proposte legislative che il Parlamento, individuando le opportune coperture finanziarie, riterrà di discutere per disporre l'assunzione di specifiche categorie di idonei in precedenti concorsi pubblici.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 14 aprile 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00458 Vanalli: Sulla disciplina in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, con particolare riguardo al servizio idrico.

7-00485 Favia: Sull'affidamento di servizi pubblici locali, con particolare riguardo al settore idrico.

7-00486 Bressa: Sulla disciplina e la riorganizzazione di servizi pubblici locali, con particolare riguardo al settore idrico.

COMITATO RISTRETTO

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di

indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.

Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 2264 cost. Picicchio e C. 2579 cost. Vassallo.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (Atto n. 328).

RILIEVI DELIBERATI

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante « attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali » (atto n. 328);

rilevato preliminarmente che sullo schema di decreto in esame non è stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza unificata prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 42 del 2009,

premessi che:

i criteri di delega posti dall'articolo 16 della legge n. 42 del 2009 in parte riproducono le disposizioni dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, prevedendo che lo Stato destini risorse aggiuntive ed effettui interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni;

la giurisprudenza costituzionale sull'articolo 119, comma quinto (sentenze n. 16 del 2004 e n. 49 del 2004) ritiene che « non possono trovare oggi spazio interventi finanziari diretti dello Stato a

favore dei Comuni, vincolati nella destinazione, per normali attività e compiti di competenza di questi ultimi, fuori dall'ambito dell'attuazione di discipline dettate dalla legge statale nelle materie di propria competenza, o della disciplina degli speciali interventi finanziari in favore di determinati Comuni, ai sensi del nuovo articolo 119, quinto comma »;

alla luce di tale indirizzo giurisprudenziale, « non sono ammissibili siffatte forme di intervento nell'ambito di materie e funzioni la cui disciplina spetta invece alla legge regionale, pur eventualmente nel rispetto (quanto alle competenze concorrenti) dei principi fondamentali della legge dello Stato » e, quindi, « gli interventi speciali previsti dall'articolo 119, quinto comma, a loro volta, non solo debbono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale (articolo 119, quarto comma) delle funzioni spettanti ai Comuni o agli altri enti, e riferirsi alle finalità di perequazione e di garanzia enunciate nella norma costituzionale, o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni, ma debbono essere indirizzati a determinati Comuni o categorie di Comuni (o Province, Città metropolitane, Regioni) »;

secondo tale orientamento della Consulta, « l'esigenza di rispettare il riparto costituzionale delle competenze legislative fra Stato e Regioni comporta altresì che, quando tali finanziamenti riguardino ambiti di competenza delle Regioni, queste siano chiamate ad esercitare

compiti di programmazione e di riparto dei fondi all'interno del proprio territorio» in quanto, «ove non fossero osservati tali limiti e criteri, il ricorso a finanziamenti *ad hoc* rischierebbe di divenire uno strumento indiretto, ma pervasivo di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni degli enti locali e di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza»;

anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono essere destinatarie delle risorse e degli interventi di cui al comma quinto dell'articolo 119 della Costituzione, ma, tuttavia, il provvedimento non reca disposizioni in merito;

anche l'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 – che trova applicazione anche alle Regioni a statuto speciale, conformemente ai rispettivi statuti – ai fini della perequazione infrastrutturale, prevede per la fase transitoria l'individuazione di interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e ai sensi di tale articolo è stato emanato il 4 aprile 2011 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 novembre 2010, recante disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale;

l'articolo 1, nella ricognizione delle finalità dei citati interventi, richiama, tra quelle indicate dal comma quinto dell'articolo 119 della Costituzione, solo quelle di promozione dello sviluppo economico e della coesione sociale e territoriale, nonché di rimozione degli squilibri economici e sociali del Paese, non essendo pertanto indicate le finalità «per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni»;

dal preambolo del provvedimento risulta che il testo costituisce «un primo decreto legislativo «di attuazione del citato articolo 16 della legge di delega,

DELIBERA DI ESPRIMERE I SEGUENTI RILIEVI:

l'articolo 1 effettua una ricognizione delle finalità degli interventi da attuare ai sensi del comma quinto dell'articolo 119 della Costituzione che comprende, tra quelle indicate dalla disposizione costituzionale richiamata, solo quelle di promozione dello sviluppo economico e della coesione sociale e territoriale, nonché di rimozione degli squilibri economici e sociali del Paese: appare pertanto auspicabile che sia valutata l'opportunità di introdurre le ulteriori finalità costituzionalmente stabilite «per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni»;

l'articolo 2, nel destinare le risorse indicate dall'articolo 16 della legge di delega alle finalità di sviluppo coesione e riequilibrio, specifica che il ricorso a tali fonti di finanziamento ha carattere «prioritario», introducendo un criterio, quello appunto della priorità, che non risulta dal suddetto articolo 16 della legge di delega – che, invece, indica mezzi di finanziamento in via esclusiva rispetto ad eventuali altre fonti di risorse – e che, pertanto, appare opportuno chiarire;

il medesimo articolo 2, alla lettera *a*), riproduce quanto disposto dall'articolo 16, comma 1, lettera *c*) della legge di delegazione (con norma peraltro di valenza programmatica), omettendo però il riferimento – che appare opportuno introdurre – alla «collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale»;

lo stesso articolo 2, alla lettera *d*), reca disposizioni che prevedono il «condizionamento dei finanziamenti a innovazioni istituzionali, la costruzione di un sistema di indicatori di risultato, il ricorso sistematico alla valutazione degli impatti e, ove appropriato, la previsione di riserve premiali e meccanismi sanzionatori»;

tali disposizioni appaiono condivisibili in quanto funzionali alla razionalizzazione e al controllo della spesa, anche se, così come formulate, sembrano far riferimento a criteri direttivi ulteriori rispetto a quelli stabiliti dall'articolo 16 della legge di delegazione per l'utilizzo delle risorse aggiuntive derivanti dalle fonti di finanziamento comunitarie e nazionali (di cofinanziamento e regionali), mentre non risultano definite le effettive modalità di finanziamento degli interventi speciali per il raggiungimento degli obiettivi di coesione indicati, nonché i criteri di utilizzazione delle risorse stanziati nel bilancio dello Stato, così come prescritto dall'articolo 16 della legge delega n. 42 del 2009;

il suddetto articolo 2, lettera *d*), nel prevedere «riserve premiali e meccanismi sanzionatori», non specifica a quali soggetti sia rivolta la previsione stessa; inoltre, alla stessa lettera *d*), appare opportuno precisare i «criteri di concentrazione territoriale e finanziaria» cui si fa riferimento;

l'articolo 3, nel prevedere disposizioni procedurali e di coordinamento, stabilisce l'adozione, da parte del Ministro delegato, al comma 2, di «atti di indirizzo» e di «quelli di programmazione rimessi dai regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri», nonché, al comma 3, di «opportune misure di accelerazione degli interventi»: al riguardo appare opportuno che sia chiarita sia la tipologia degli atti cui si fa riferimento sia la platea dei destinatari;

lo stesso articolo 3, comma 2, dispone che i richiamati atti di indirizzo e di programmazione siano adottati dal Ministro delegato nel rispetto dei poteri e delle prerogative delle regioni e delle autonomie locali, senza però definire, come appare opportuno, specifici procedimenti concertativi finalizzati al rispetto di tali poteri e prerogative;

l'articolo 4, che interviene sul Fondo per le aree sottoutilizzate, denominandolo Fondo per lo sviluppo e la coesione, nel

prevedere la destinazione dei finanziamenti a progetti strategici non fa riferimento a progetti di rilievo locale, né risulta se nel Fondo confluiscono o debbano essere ricomprese tutte le risorse destinate ad interventi di politica regionale, quali ad esempio il Fondo per la montagna, il Fondo per le isole minori e gli altri fondi per interventi speciali che attualmente sono finanziati in via autonoma;

al medesimo articolo 4, inoltre, appare opportuna l'introduzione di specifiche disposizioni dirette a chiarire se dalla nuova disciplina deriveranno effetti sulla programmazione degli interventi in corso ai sensi del Quadro strategico nazionale 2007-2013 o se la suddetta disciplina produrrà effetti a partire dal nuovo ciclo pluriennale di programmazione 2014-2020;

l'articolo 5, comma 2, dispone che «trascorso il primo triennio del periodo di riferimento, si può procedere alla riprogrammazione del Fondo solo previa intesa in sede di Conferenza Unificata»: non è, tuttavia, chiarito quale sia il soggetto cui spetta l'iniziativa del procedimento di riprogrammazione e quali gli effetti dell'eventuale mancanza di intesa;

lo stesso articolo 5, comma 3, andrebbe coordinato con le previsioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, che ha introdotto il Documento di Economia e Finanza (DEF), in sostituzione della Decisione di finanza pubblica, che reca lo schema del Programma nazionale di riforma;

l'articolo 6, nel prevedere che la progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi previsti dal contratto istituzionale di sviluppo dovranno essere disciplinati dalle norme sulle infrastrutture strategiche contenute nella parte II, Titolo III, Capo IV del decreto legislativo n. 163 del 2006 (cosiddetto Codice dei contratti pubblici), in quanto applicabili, sembra configurare un'autorizzazione a

derogare alla normativa vigente, di carattere generico e non prevista dalla delega;

il medesimo articolo 6 attribuisce il coordinamento e la vigilanza dell'attuazione dei suddetti interventi al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, senza tuttavia indicare il Ministero di riferimento;

l'articolo 7, comma 1, che al primo periodo mantiene ferme le disposizioni vigenti che disciplinano i contributi speciali e gli interventi diretti dello Stato che sono riconducibili all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e che perseguono finalità diverse da quelle indicate all'articolo 1, al secondo periodo rinvia ad ulteriori decreti legislativi, qualificati come « integrativi », l'introduzione di ulteriori disposizioni attuative dell'articolo 16 della legge di delega con riferimento ai predetti contributi e interventi diretti: in merito appare opportuno sopprimere la qualificazione « integrativo », in quanto la legge

delega consente solo l'emanazione di uno o più decreti legislativi nel termine di esercizio previsto per la delega principale; al riguardo si consideri che la giurisprudenza costituzionale ha individuato precisi limiti all'esercizio della potestà legislativa di tipo integrativo e correttivo (sentenza n. 206 del 2001), che può esplicarsi solo nell'ambito dei principi e criteri direttivi già imposti per la delega principale e « solo in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega »;

infine, si valuti l'opportunità di introdurre disposizioni con riferimento alle Regioni a statuto speciale, considerato che esse possono essere destinatarie delle risorse e degli interventi di cui al comma quinto dell'articolo 119 della Costituzione e che nei loro confronti trova applicazione la disciplina prevista in tema di perequazione infrastrutturale dall'articolo 22 della legge n. 42 del 2009.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Riforma delle professioni regolamentate. C. 503 Siliquini e C. 3581 Lulli (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>) | 23 |
| Disposizioni in materia di adozioni da parte delle famiglie affidatarie. C. 3459 Vassallo, C. 3854 Savino e C. 4077 Motta (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>) | 23 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 23 |
| AVVERTENZA | 23 |

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 aprile 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.

La seduta comincia alle 12.45.

**Riforma delle professioni regolamentate.
C. 503 Siliquini e C. 3581 Lulli.**
(*Rinvio del seguito dell'esame*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 3 marzo 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di adozioni da parte delle famiglie affidatarie.
C. 3459 Vassallo, C. 3854 Savino e C. 4077 Motta.**
(*Rinvio del seguito dell'esame*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 6 aprile 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 12.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Disposizioni processuali in materia di affidamento dei figli.
C. 3516 Capano e C. 3755, approvata dal Senato.*

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010. C. 4142 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>) | 24 |
| Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE – sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010. C. 4143 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>) | 24 |
| Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 4193 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 25 |

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 aprile 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 9.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010.

C. 4142 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 aprile scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole delle Commissioni affari costituzionali, difesa e bilancio.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Stefani, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE – sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010.

C. 4143 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 aprile scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole delle Commissioni affari costituzionali, giustizia, bilancio, finanze e politiche dell'Unione europea.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Barbi, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 4193 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 aprile scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, non essendo ancora pervenuti tutti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, nessuno chiedendo di intervenire, su proposta del relatore rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.25.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 26 |
| RISOLUZIONI: | |
| 7-00500 Bitonci e Negro: Valutazione delle spese relative ai buoni lavoro ai fini dell'applicazione della normativa in materia di contenimento delle spese per il personale (<i>Discussione e rinvio</i>) | 26 |
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 27 |

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 14 aprile 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.15.

RISOLUZIONI

Giovedì 14 aprile 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.15.

7-00500 Bitonci e Negro: Valutazione delle spese relative ai buoni lavoro ai fini dell'applicazione della normativa in materia di contenimento delle spese per il personale.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Massimo BITONCI (LNP), illustra il contenuto della risoluzione, auspicando una valutazione favorevole da parte del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, al fine di fornire ulteriori elementi di valutazione in ordine al contenuto dell'atto di indirizzo, fa presente che i cosiddetti *voucher*, o buoni lavoro, rappresentano una tipologia di spesa che deve necessariamente essere ricondotta alla spesa per il personale. Osserva, infatti, che, ai sensi della vigente normativa, il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno. Al riguardo, segnala altresì che sulla questione, la sezione regionale della Corte dei conti per la Lombardia, con la deliberazione 722/pareri/2010, ha precisato che i buoni lavoro dell'INPS usati dagli enti

locali rientrano a pieno titolo nelle spese di personale, ai sensi dei commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006. Pertanto, pur comprendendo le considerazioni espresse dai presentatori della risoluzione, evidenzia che la sua eventuale attuazione potrebbe comportare effetti finanziari dei quali dovrebbe essere valutata la quantificazione.

Massimo VANNUCCI (PD), nel sottoscrivere la risoluzione 7-00500, osserva che le spese per i cosiddetti buoni lavoro non rientrano tra le spese di personale in senso stretto e, pertanto, sarebbe opportuno differenziarne la disciplina.

Paola DE MICHELI (PD) dichiara di sottoscrivere la risoluzione 7-00500.

Antonio BORGHESI (IdV) dichiara di condividere le considerazioni del rappresentante del Governo, ritenendo pertanto necessario un approfondimento delle implicazioni finanziarie della risoluzione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene che possa essere utile chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze di effettuare una quantificazione del possibile impatto finanziario derivante dal-

l'eventuale attuazione della risoluzione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 13.25.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 14 aprile 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali.

Atto n. 328.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 13 aprile 2011.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

| | |
|---|----|
| Sull'ordine dei lavori | 28 |
| Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società. COM(2011)121 def. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>) | 28 |

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|----|
| Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale tributaristi italiani (ANTI), nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2521 Leo, C. 2578 Strizzolo e C. 2709 Jannone, recanti modifica dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente il contrasto dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria | 35 |
|--|----|

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 14 aprile 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di passare, prima, all'esame della proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società e, quindi, allo svolgimento dell'audizione informale dei rappresentanti dell'Associazione nazionale tributaristi italiani, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2521 ed abbinata, relative all'abuso del diritto in materia tributaria.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società.

COM(2011)121 def.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come la Commissione avvii oggi l'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, della proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (COM(2011) 121 def.), ai fini della predisposizione di un documento finale che formuli in materia indirizzi al Governo, alla Commissione europea e alle altre Istituzioni europee.

Cosimo VENTUCCI (PdL), *relatore*, illustra la proposta di direttiva in esame, la

quale prevede un regime comune opzionale per calcolare la base consolidata per l'imposizione sulle società (CCCTB) che sono fiscalmente residenti nell'Unione europea e delle succursali ubicate nell'UE di società di Paesi terzi.

In linea generale, tale regime comune prevede, in particolare, regole per il calcolo dei risultati fiscali di ciascuna società (o succursale), il consolidamento di tali risultati, qualora vi siano altri membri del gruppo, e la ripartizione della base imponibile consolidata tra ciascuno Stato membro ammissibile.

Non sarebbero, invece, armonizzate le aliquote d'imposta, che rimarrebbero di esclusiva competenza nazionale, sebbene la Commissione intenda incoraggiare una leale concorrenza tra gli Stati membri al riguardo. La proposta non dovrebbe, inoltre, incidere sulla redazione dei bilanci, e dunque sulla preparazione dei conti annuali o consolidati.

Nel preambolo della proposta e nella relazione illustrativa che la accompagna, la Commissione europea motiva l'introduzione della CCCTB rilevando, anzitutto, che attualmente l'interazione tra i diversi sistemi fiscali nazionali conduce spesso a sovratassazione e doppia imposizione, nonché ad oneri amministrativi e regolamentari gravosi per le imprese.

Questa situazione disincentiverebbe gli investimenti nell'UE, in contrasto con le priorità stabilite dalla Strategia per la crescita e l'occupazione UE 2020. La CCCTB è infatti contemplata nell'Analisi annuale della crescita tra le iniziative da attuare per stimolare la crescita e la creazione di posti di lavoro, contribuendo all'eliminazione degli ostacoli al completamento del mercato unico.

Nel quadro della CCCTB, i gruppi di società si atterrebbero ad un unico insieme di regole fiscali e interagirebbero con una sola amministrazione fiscale in tutta l'UE (sportello unico). Una società che opti per la CCCTB cesserebbe di essere soggetta alle disposizioni nazionali in materia di imposta sul reddito delle società per quanto riguarda tutte le questioni disciplinate dalla normativa comune.

Le imprese che operano al di là dei confini nazionali beneficerebbero quindi sia dell'introduzione della compensazione delle perdite a livello internazionale, sia della riduzione dei costi di adeguamento alla normativa connessi all'imposta sul reddito della società.

L'immediato consolidamento dei profitti e delle perdite ai fini del calcolo delle basi imponibili a livello UE, ad avviso della Commissione, consentirebbe di ridurre la sovratassazione in situazioni transfrontaliere e garantire una maggiore neutralità fiscale tra attività puramente nazionali e attività transfrontaliere, così da sfruttare maggiormente il potenziale del mercato interno. Secondo le rilevazioni effettuate dalla Commissione su un campione di gruppi multinazionali dell'UE, in media ogni anno circa il 50 per cento dei gruppi multinazionali non finanziari e il 17 per cento dei gruppi multinazionali finanziari potrebbero beneficiare di un'immediata compensazione delle perdite a livello transfrontaliero.

Inoltre, la Commissione europea rileva come una grande impresa – che spende attualmente oltre 140.000 euro (0,23 per cento del fatturato) in spese fiscali per aprire una nuova controllata in un altro Stato membro – con la CCCTB ridurrebbe tali costi di 87.000 euro, ovvero del 62 per cento I risparmi per un'impresa di medie dimensioni risulterebbero persino più elevati, in quanto i costi dovrebbero scendere da 128.000 euro (0,55 per cento del fatturato) a 42.000 euro, con una riduzione del 67 per cento.

La proposta è stata predisposta dopo una lunga ed articolata fase preparatoria, avviata dalla Commissione europea nel 2001 con la pubblicazione di uno studio sulla tassazione delle società, cui hanno fatto seguito un ampio dibattito pubblico e la costituzione nel novembre 2004 di un gruppo di lavoro sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB), formato da esperti delle amministrazioni fiscali di tutti gli Stati membri.

La proposta sarà esaminata secondo una procedura legislativa speciale, che

prevede l'unanimità in seno al Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo.

Sempre rimanendo su un piano generale, ricorda che l'ordinamento italiano reca, in materia di imposte sui redditi, una disciplina specifica concernente la tassazione dei gruppi di imprese distinguendo, a tal fine, i gruppi formati esclusivamente da società residenti (consolidato nazionale) dai gruppi formati da società residenti e non residenti (consolidato mondiale).

Tale specifico regime tributario è basato sul principio per cui, fermo restando che ciascuna società appartenente al gruppo costituisce una persona giuridica distinta dalle altre, il gruppo d'impresa rappresenta un unico « soggetto economico », fiscalmente rilevante, dovuto all'esistenza di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, che fanno capo ad un unico soggetto giuridico (società madre).

Passando ad esaminare più in dettaglio i contenuti della proposta di direttiva, che si articola in 18 Capi ed in 136 articoli, più tre allegati, il Capo I (articoli da 1 a 3) della proposta definisce il proprio ambito di applicazione, prevedendo che la nuova disciplina proposta si applichi alle società costituite conformemente alle leggi di uno Stato membro o di un Paese terzo elencate nell'allegato I della proposta.

Per quanto concerne l'Italia, si tratta di: società per azioni; società in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; società cooperative; società di mutua assicurazione; nonché gli enti pubblici e privati la cui attività è totalmente o principalmente commerciale. Inoltre, la società in questione deve essere soggetta ad una delle imposte indicate nell'allegato II della proposta (per l'Italia, l'imposta sul reddito delle società).

Il regime proposto dalla Commissione è facoltativo, per cui una società ammissibile al regime che opta per tale regime cessa di essere soggetta alle disposizioni nazionali in materia di imposta sul reddito delle società per quanto riguarda tutti gli aspetti disciplinati dalla direttiva stessa.

Al riguardo ricorda che il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 disciplina, ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES), l'istituto del « consolidato mondiale » applicabile ai gruppi di imprese residenti e non residenti in Italia.

Tale regime di tassazione di gruppo è un regime facoltativo, alternativo al regime ordinario di tassazione, applicabile sulla base di un'opzione irrevocabile per almeno cinque esercizi effettuata dalla società capogruppo. Gli eventuali successivi rinnovi dell'opzione, invece, sono vincolanti per tre anni.

L'opzione per il consolidato mondiale è consentita alle società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici ed enti commerciali residenti in possesso di uno dei seguenti requisiti: 1) i loro titoli sono negoziati nei mercati regolamentati; 2) le società sono controllate esclusivamente dallo Stato o da altri enti pubblici o da persone fisiche residenti che non si qualificano a loro volta quali soggetti controllanti di altra società o ente commerciale residente o non residente.

La società controllante che opta per il consolidato mondiale non può, quale controllata, esercitare anche l'opzione per il consolidato nazionale.

In base al Capo IV della proposta di direttiva (articoli da 9 a 16), al fine del calcolo della base imponibile, i profitti e le perdite sono riconosciuti solo al momento della loro realizzazione.

In particolare, le operazioni e i fatti generatori dell'obbligazione tributaria sono misurati individualmente, il calcolo della base imponibile avviene in modo uniforme, a meno che circostanze eccezionali giustifichino una modifica, e la base imponibile stessa è determinata per ciascun esercizio fiscale, inteso come un periodo di 12 mesi, salvo che non sia altrimenti previsto.

La base imponibile viene calcolata sottraendo dai ricavi:

i ricavi esenti, che sono costituiti, ai sensi dell'articolo 11, da: i sussidi direttamente collegati all'acquisizione, alla co-

struzione o al miglioramento delle attività immobilizzate soggette ad ammortamento; i proventi della cessione di panieri di attività; le distribuzioni di profitti; i proventi della cessione di azioni; il reddito di una stabile organizzazione in un Paese terzo;

le spese deducibili, tra cui sono inclusi, in base all'articolo 12, tutti i costi delle vendite e tutte le spese, al netto dell'imposta sul valore aggiunto deducibile, sostenute dal contribuente per ottenere o assicurarsi redditi, compresi i costi della ricerca e dello sviluppo e i costi sostenuti per raccogliere capitali (*equity*) o reperire prestiti per l'esercizio dell'attività; inoltre, i doni a enti caritativi (deducibili nella misura dello 0,5 per cento dei ricavi dell'esercizio fiscale);

le altre voci deducibili di cui all'articolo 13, in particolare quelle riferite all'ammortamento di talune attività immobilizzate.

Secondo l'articolo 14, sono considerate non deducibili le seguenti spese: le distribuzioni di profitti e i rimborsi di capitale o debito; il 50 per cento delle spese di rappresentanza; il trasferimento degli utili non distribuiti in una riserva che è parte del capitale della società; l'imposta sul reddito delle società; le bustarelle; le ammende e le multe dovute ad un'autorità pubblica per violazioni della legislazione; i costi sostenuti da una società ai fini dell'ottenimento di reddito esente; doni monetari e donazioni diverse da quelle ad enti caritativi; i costi relativi all'acquisizione, alla costruzione o al miglioramento di attività immobilizzate non soggette ad ammortamento, ad eccezione di quelli relativi alla ricerca e allo sviluppo; le imposte elencate all'allegato III (per l'Italia, ICI ed IRAP), ad eccezione delle accise sui prodotti energetici, l'alcole e le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati.

Ai fini del calcolo della base imponibile, le operazioni sono valutate, secondo l'articolo 22:

al corrispettivo monetario dell'operazione, ad esempio al prezzo dei beni o dei servizi;

al valore di mercato, qualora il corrispettivo dell'operazione sia integralmente o parzialmente non monetario;

al valore di mercato, nel caso di un dono non monetario ricevuto da un contribuente;

al valore di mercato, nel caso di doni non monetari, fatti da un contribuente, diversi dai doni ad enti caritativi;

al valore equo (*fair value*) delle attività e passività finanziarie detenute a fini di negoziazione;

al valore a fini fiscali, nel caso di doni non monetari ad enti caritativi.

Specifiche regole in materia di ammortamenti e di deduzione delle perdite sono stabilite dai Capi VI (articoli da 32 a 42) e VII (articolo 43).

La proposta di direttiva disciplina, inoltre, la valorizzazione a fini fiscali delle attività e passività al momento dell'ingresso o dell'uscita dal nuovo regime (Capo VII – articoli da 44 a 53) e le regole di consolidamento delle basi imponibili di più società appartenenti al medesimo gruppo (Capo IX – articoli da 54 a 60).

Ulteriori disposizioni riguardano l'ingresso e l'uscita del gruppo oggetto di consolidamento (Capo X – articoli da 61 a 69), nonché talune fattispecie specifiche quali le operazioni di riorganizzazione tra imprese (Capo XI – articoli 70 e 71), le operazioni tra il gruppo consolidato ed altre entità (Capo XII – articoli da 72 a 77) e le operazioni tra imprese consociate, cioè legate tra loro sotto il profilo gestionale ma non appartenenti al medesimo gruppo (Capo XIII – articoli 78 e 79).

Il Capo XIV (articoli da 80 a 83) detta, altresì, una serie di norme per contrastare l'elusione, prevedendo innanzitutto, all'articolo 80, che le operazioni artificiali con l'esclusiva finalità di eludere l'imposizione sono ignorate ai fini del calcolo della base imponibile. A tal fine, si prevede anche, all'articolo 81, che non siano deducibili gli interessi versati ad un'impresa consociata residente in un Paese con il quale non sussista un accordo sullo scambio di in-

formazioni comparabile a quanto previsto dalla direttiva 2011/16/UE e in tale Paese si preveda un'aliquota tributaria inferiore ad un certo livello.

In base alle disposizioni del Capo XVI (articoli da 86 a 103), la base imponibile consolidata è ripartita (solo quando sia positiva) tra i membri di un gruppo (formato a una società madre e da società figlie) in ogni esercizio fiscale sulla base di una formula, la quale riconosce un uguale peso ai fattori del fatturato, del lavoro (monte retribuzioni e numero di dipendenti) e delle attività.

Rispetto a tali tematiche, rammenta che, nel vigente regime italiano del consolidato mondiale, l'opzione per il predetto regime comporta la determinazione della base imponibile consolidata in capo alla società controllante. Quest'ultima ha, dunque, il dovere di calcolare il reddito imponibile di ciascuna controllata estera, determinare la base imponibile consolidata e l'imposta dovuta ed effettuare i relativi versamenti.

Ai fini del consolidamento della base imponibile, è necessario effettuare le rettifiche utili a garantire la neutralità fiscale delle operazioni infragruppo, in quanto, come sopra ricordato, il gruppo fiscale è considerato soggetto economico unitario facente capo alla controllante. In altre parole, i trasferimenti di beni, le prestazioni di servizio e ogni altra operazione effettuata nell'ambito del gruppo si considerano come non avvenuti per tutto il periodo interessato dall'opzione per il consolidato.

La determinazione del reddito della controllata estera deve essere effettuata, sulla base dei bilanci revisionati, applicando, in quanto compatibili, le norme previste per la determinazione della base imponibile IRES, tenendo comunque conto: a) dell'esigenza di applicare criteri uniformi di valutazione dei componenti di reddito; b) dell'obbligo di escludere dal calcolo gli utili e le perdite su cambi relativi a finanziamenti di durata superiore a 18 mesi stipulati fra le società incluse nel consolidato; c) del cambio del giorno di chiusura dell'esercizio della so-

cietà non residente per i valori espressi in valuta estera; d) dei criteri di deducibilità riconosciuti dalle legislazioni locali per quanto concerne i costi ammessi in deduzione, anche se non imputati nel conto economico.

Per ciascuna società residente in Italia, il reddito ai fini IRES è determinato rettificando, sulla base della normativa fiscale, il risultato evidenziato nel conto economico (ottenuto in base alla normativa civilistica). Le rettifiche sono indicate in un apposito quadro della dichiarazione dei redditi (Quadro EC – Prospetto per il riallineamento dei valori civili e fiscali).

In linea generale, l'imputazione nel conto economico dei costi e ricavi di esercizio avviene sulla base del criterio di competenza, non rilevando, quindi, il momento del pagamento o della riscossione.

Per quanto concerne i costi relativi a beni pluriennali, l'ordinamento italiano stabilisce appositi coefficienti che consentono di determinare la quota di ammortamento da imputare in ogni esercizio, e che variano in funzione dell'attività esercitata e del bene o della natura del costo sostenuto.

Alcune disposizioni specifiche sono previste in relazione ad alcune spese pluriennali quali, a titolo esemplificativo, le spese relative a studi e ricerche e le spese pubblicitarie che sono ammortizzabili in cinque anni, nonché le spese di rappresentanza deducibili in diverse misure (rapportate al volume d'affari) sulla base di appositi requisiti di inerenza.

Il reddito imponibile consolidato risulta dalla somma algebrica tra l'imponibile della partecipata e quelli delle consolidate proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili dello stesso soggetto controllante e delle società residenti da esso controllate, tenendo conto della demoltiplicazione determinata dalla catena societaria di controllo.

La società consolidante calcola l'imposta dovuta sulla base del reddito complessivo di gruppo. Dall'imposta lorda corrispondente, oltre alle detrazioni, alle ritenute e ai crediti d'imposta relativi al

soggetto controllante, possono detrarsi le imposte sul reddito pagate all'estero a titolo definitivo.

Il versamento dell'imposta, sia in acconto sia a saldo, deve essere effettuato dalla società controllante secondo le modalità e i termini ordinariamente fissati per il versamento IRES.

Per quanto attiene ai profili amministrativi del nuovo regime, regolati dal Capo XVII (articoli da 104 a 126) della proposta di direttiva, i singoli contribuenti, per esercitare l'opzione per tale regime, devono notificarlo, ai sensi dell'articolo 104, all'autorità competente dello Stato membro nel quale sono residenti o, nel caso di una stabile organizzazione di un contribuente non residente, nel quale tale organizzazione è situata. Nel caso di un gruppo, il contribuente principale presenta la notifica, per conto del gruppo, all'autorità tributaria principale. Tale notifica ha luogo almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio fiscale nel quale il contribuente o il gruppo desiderano iniziare ad applicare il regime. Analogamente, i singoli contribuenti presentano la propria dichiarazione dei redditi presso l'autorità competente. Nel caso di un gruppo, il contribuente principale presenta la dichiarazione dei redditi consolidata del gruppo all'autorità tributaria principale.

La proposta di direttiva disciplina dettagliatamente (agli articoli da 109 a 114) le informazioni che devono essere contenute nella dichiarazione dei redditi e le eventuali procedure di accertamento, rettifica e ricorso contro le decisioni dell'autorità competente.

Paragonando, sotto questi aspetti, la disciplina contenuta nella proposta di direttiva con la normativa italiana in materia di consolidato nazionale, ricorda come quest'ultima preveda che, entro il primo esercizio in cui ha effetto l'opzione la società consolidante è obbligata a rivolgere istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell'opzione.

Dall'istanza devono risultare:

la qualificazione soggettiva della consolidante;

la descrizione della struttura societaria estera del gruppo, con l'indicazione di tutte le società consolidate;

la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta, l'ultimo bilancio disponibile di tutte le consolidate non residenti nonché la quota di partecipazione agli utili riferita alla consolidante ed alle consolidate residenti, l'eventuale diversa durata dell'esercizio sociale e le ragioni che richiedono tale diversità;

la denominazione dei soggetti revisori dei bilanci;

l'elenco delle imposte pagate all'estero relativamente alle quali verrà richiesto il credito d'imposta.

Passando, quindi, ad una prima valutazione di massima sull'impatto che la nuova normativa proposta dalla direttiva potrebbe comportare, rileva, in primo luogo, come la relazione illustrativa alla proposta di direttiva affermi che le società interessate « dovrebbero sostenere meno costi di adeguamento alla normativa se decidono di estendere le loro attività commerciali ad un altro Stato membro » e come « Dato che non tutte le imprese operano a livello internazionale, la proposta della CCCTB non obbligherà le società che non intendono estendere la propria attività oltre i confini nazionali ad accollarsi i costi del passaggio ad un nuovo regime tributario ».

In ogni caso, si può ritenere che l'esercizio dell'opzione richiederà, da parte dei soggetti interessati, una approfondita valutazione sulla convenienza o meno del nuovo regime rispetto al regime fiscale vigente nel proprio Paese.

Un primo aspetto da valutare riguarda il profilo tributario, in quanto ciascuna società cercherà di applicare il regime che consente di determinare una minore base

imponibile e, quindi, un risparmio fiscale. A tal fine, saranno necessarie due considerazioni:

la prima riguarda l'individuazione dei singoli costi e dei ricavi riconosciuti ai fini fiscali in ciascuno dei regimi applicabili: a tale scopo, particolare importanza assumono i costi ammessi in deduzione in ciascun regime fiscale considerato;

la seconda interessa l'eventuale diversa applicazione dei criteri di valutazione di alcune voci di bilancio: in particolare, per quanto concerne i beni e i costi pluriennali, sarà necessario analizzare, oltre al valore da attribuire, anche i criteri di ripartizione per quote di costo annualmente deducibili.

Un secondo aspetto, che le società interessate approfondiranno, riguarda l'onere degli adempimenti richiesti nell'applicazione dei vari regimi.

In linea generale, la proposta di direttiva introduce per i soggetti interessati alcune semplificazioni, in quanto applica a tutte le società del gruppo la medesima disciplina fiscale.

In base alla normativa vigente in Italia, ai fini della redazione del bilancio d'esercizio, le società sono tenute ad osservare i criteri disciplinati dal codice civile (il cosiddetto bilancio civilistico); tuttavia, in sede di dichiarazione dei redditi, ossia ai fini della determinazione della base imponibile IRES, le società effettuano alcune rettifiche rispetto al bilancio civilistico, finalizzate, appunto, ad adeguare i valori determinati con criteri civilistici a quelli riconosciuti ai fini tributari.

Appare opportuno ricordare che in Italia le società sono tenute anche alla determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), i cui criteri applicativi si discostano sia da quelli civilistici sia da quelli fiscali ai fini IRES.

Complessivamente, sul piano degli adempimenti, la direttiva introduce semplificazioni per la determinazione della base imponibile consolidata ai fini IRES, mentre rimangono vigenti gli altri obblighi concer-

nenti il bilancio civilistico e la determinazione della base imponibile ai fini IRAP.

Un ulteriore aspetto interessa la fase di avvio del nuovo regime da parte dei gruppi societari che già operano e che optano per il regime fiscale proposto. Infatti, a fronte di una riduzione degli attuali costi annuali di adeguamento alla normativa nazionale, l'esercizio dell'opzione comporta, nell'immediato, il sostenimento di costi dovuti al passaggio al nuovo regime fiscale.

Infatti, nel primo anno di applicazione, le società che optano per il nuovo regime dovranno effettuare dei riallineamenti contabili in relazione alle differenze di valore risultanti dall'applicazione dei criteri precedenti e dei nuovi criteri. Tali riallineamenti determineranno, contabilmente, delle componenti economiche positive e negative per le quali troveranno applicazione specifiche disposizioni fiscali.

Sul piano della finanza pubblica, una prima considerazione riguarda i possibili effetti di minor gettito tributario, in quanto è ipotizzabile che l'opzione sia generalmente esercitata in presenza di un risparmio fiscale per il gruppo societario.

Per quanto concerne l'attività dell'amministrazione finanziaria, segnala che se, da un lato, essa dovrà essere in grado di gestire più sistemi fiscali contemporaneamente vigenti ed operativi in base alle scelte effettuate dai contribuenti, dall'altro, il nuovo regime consente semplificazioni ai fini dell'attività di verifica e accertamento fiscale (ad esempio, in materia di valutazione dei prezzi nei trasferimenti operati tra società appartenenti al gruppo). A tale riguardo, è prevista, comunque, l'attivazione del programma dell'UE FISCALIS, che ha la finalità di assistere le amministrazioni fiscali degli Stati membri nella preparazione all'attuazione e all'amministrazione della CCCTB.

Si riserva, quindi, di formulare una proposta di documento finale all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 14 aprile 2011.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale tributaristi italiani (ANTI), nell'ambito del-

l'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2521 Leo, C. 2578 Strizzolo e C. 2709 Jannone, recanti modifica dell'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente il contrasto dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.45.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

| | |
|--|----|
| Libro verde: Sulla modernizzazione della politica dell'Unione europea in materia di appalti pubblici. COM(2011)15 definitivo (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>). | 37 |
| ALLEGATO 1 (<i>Ulteriore nuova proposta di documento finale</i>) | 45 |
| ALLEGATO 2 (<i>Documento finale approvato</i>) | 49 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Sull'ordine dei lavori | 40 |
| Riqualficazione e recupero dei centri storici. Testo unificato C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 40 |
| ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti</i>) | 53 |
| Disposizioni concernenti il trasferimento delle partecipazioni al capitale della società ANAS Spa alle regioni e la sua riorganizzazione in senso federalista, regionale e provinciale. C. 3081 Reguzzoni, C. 3673 Bragantini, C. 4164 Mariani, C. 4217 Dionisi e C. 4245 Stradella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 42 |
| ALLEGATO 4 (<i>Proposta di testo unificato</i>) | 56 |

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|---|----|
| 5-04496 Guido Dussin: Iniziative in materia di regolazione e controllo sulla gestione del servizio idrico integrato | 42 |
| ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>) | 60 |
| 5-04497 Mariani: Iniziative in materia di regolazione e controllo sulla gestione del servizio idrico integrato | 43 |
| ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>) | 63 |
| 5-04498 Ghiglia: Iniziative in materia di regolazione e controllo sulla gestione del servizio idrico integrato | 43 |
| ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>) | 66 |
| 5-04533 Dionisi: Bonifica e messa in sicurezza di un'area adibita a discarica abusiva nel comune di Cassino | 43 |
| ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>) | 69 |

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|----|
| Audizione di rappresentanti della Fissore Agency, sulle problematiche relative alla separazione e al recupero dei rifiuti | 44 |
|---|----|

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|---|----|
| Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili. | |
| Audizione di rappresentanti di Sorgenia (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>) | 44 |

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 14 aprile 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo GIACHINO.

La seduta comincia alle 13.15.

Libro verde: Sulla modernizzazione della politica dell'Unione europea in materia di appalti pubblici. COM(2011)15 definitivo.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 aprile 2011.

Roberto TORTOLI, *presidente*, sostituendo il relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, presenta un'ulteriore nuova formulazione della proposta di documento finale (*vedi allegato 1*) da trasmettere al Governo sul Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'Unione europea in materia di appalti pubblici, precisando che essa reca una riformulazione relativa al tema della procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

Armando DIONISI (UdC), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro fin qui svolto dal relatore, giudica positivamente l'ulteriore nuova formulazione della proposta di documento finale.

Raffaella MARIANI (PD), preliminarmente, esprime un ringraziamento non formale al collega Margiotta per l'impegno profuso nello svolgimento del compito di relatore su un provvedimento complesso e importante come quello in esame. Nel richiamare, inoltre, i contenuti del dibattito svoltosi nella seduta di ieri, svolge

alcune considerazioni per chiarire il senso e la portata dell'invito rivolto dai deputati del Partito Democratico alla maggioranza di approfondire la questione relativa all'innalzamento a 1,5 milioni di euro dell'importo dei lavori che possono essere affidati con ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando. In particolare, si sofferma sulla necessità di porre fine ad iniziative legislative occasionali e incoerenti, come quella che ha portato all'approvazione alla Camera del cosiddetto « *Statuto delle imprese* », che ha previsto l'innalzamento a 1,5 milioni della soglia in discorso, senza neanche approntare quegli strumenti di garanzia che, invece, grazie alla posizione assunta nel corso del dibattito sul provvedimento in esame dai deputati del Partito Democratico, compare nella proposta di documento predisposta dal relatore.

Chiarisce, altresì, che il Partito Democratico, che pure non è pregiudizialmente contrario ad una misura come quella ipotizzata, esige, sul piano del metodo, che la discussione avvenga nella sede propria – vale a dire nella VIII Commissione e nell'ambito dell'esame di un organico progetto di revisione del Codice appalti – e, sul piano del merito, che la discussione non eluda questioni importanti come la limitata efficacia o l'inefficacia di provvedimenti approvati dall'attuale maggioranza con metodo confuso e incoerente come quello che ha caratterizzato l'esame parlamentare del decreto-legge n. 162 del 2008 che ha innalzato la procedura negoziata senza pubblicazione del bando a 500.000 euro.

Conclude, quindi, ribadendo che la richiesta del Partito Democratico di un supplemento di riflessione sull'innalzamento della soglia degli appalti di lavori da affidare con procedura negoziata senza pubblicazione del bando non può essere strumentalizzata da alcuno, e che, al contrario, è proprio il rifiuto della maggioranza di affrontare una discussione organica sulla modernizzazione del sistema degli appalti – e sugli strumenti per garantire maggiore efficacia all'azione degli amministratori locali e maggiori opportu-

nità alle piccole e medie imprese del settore – a tradursi in un elemento di blocco del sistema e di danno per le comunità locali e per il mondo delle piccole e medie imprese.

Manuela LANZARIN (LNP) conviene con l'esigenza segnalata dai deputati del Partito democratico sulla necessità di avviare al più presto, presso la VIII Commissione, una discussione su una revisione organica del Codice appalti nella direzione di semplificare le procedure e di rendere più agevole e più celere l'azione di quanti, amministratori locali e imprenditori, operano concretamente sul territorio.

Nel ribadire, peraltro, il giudizio positivo sulle disposizioni inserite nel cosiddetto « *Statuto delle imprese* », ritiene importante che la Commissione sostenga, anche in sede di approvazione del documento sul Libro verde, le istanze provenienti dagli enti locali e dal mondo delle imprese sull'innalzamento a 1,5 milioni di euro della soglia che consente il ricorso all'affidamento dei lavori mediante procedure negoziate senza pubblicazione del bando, ferma restando la necessità di accompagnare tale misura con la contestuale introduzione di strumenti che garantiscano una piena trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione e una effettiva concorrenza fra le imprese.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) conferma le perplessità e i dubbi, già espressi nella seduta di ieri, sulla osservazione contenuta nella proposta di documento predisposta dal relatore, diretta a consentire il ricorso alle procedure negoziate senza bando per l'appalto di lavori di importo inferiore a 1,5 milioni di euro, che riproduce il contenuto della disposizione inserita senza il necessario confronto e approfondimento in occasione dell'approvazione del citato « *Statuto delle imprese* ». Conclude, chiedendo di valutare l'opportunità di procedere ad una votazione per parti separate della proposta di documento predisposta dal relatore.

Guido DUSSIN (LNP) manifesta, a nome del gruppo della Lega Nord Padana,

la piena disponibilità a ricercare un punto di equilibrio condiviso fra maggioranza e opposizione sul testo dell'osservazione relativa alla soglia di appalto dei lavori al di sotto della quale è consentito il ricorso alle procedure negoziate senza pubblicazione del bando. Ritiene, tuttavia, che tale ricerca di un punto di equilibrio diverso è condizionata ad un chiarimento politico su quali debbano essere gli obiettivi da ricercare per dare corpo alle esigenze e alle richieste che vengono dagli amministratori locali e dal mondo delle piccole e medie imprese. Sotto questo profilo, peraltro, conferma il giudizio positivo sul testo attuale dell'osservazione in questione, che contiene un forte segnale politico di attenzione al territorio, che non può essere liquidato come espressione di « localismo », e che costituisce uno strumento importante per perseguire gli obiettivi, che da sempre caratterizzano l'azione del suo gruppo, di qualità delle opere pubbliche realizzate, di rapidità della loro esecuzione e di responsabilità ed efficienza dell'attività degli amministratori locali. Conclude formulando un forte appello a tutti i gruppi della Commissione a condividere gli obiettivi enunciati ed a superare vecchi schematismi e vecchie logiche che favoriscono inaccettabili rendite di posizione sia nella pubblica amministrazione che nel mondo delle imprese.

Raffaella MARIANI (PD), nel ribadire il contenuto dell'intervento svolto in apertura di seduta, sottolinea l'importanza di un confronto approfondito e organico sulla revisione del Codice degli appalti se davvero si vogliono conseguire risultati concreti sul terreno indicato dal collega Dussin, come di recente si è fatto positivamente nella definizione delle regole in materia di tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici. Replicando ai rilievi avanzati dal collega Dussin, sottolinea come, pur rappresentando l'affidamento dei lavori con procedure negoziate senza pubblicazione del bando il 70 per cento dei lavori pubblici, il prevalente ricorso a tale procedura non ha garantito il superamento delle criticità del sistema degli

appalti pubblici, per i quali sotto l'attuale Governo si è ricorso sostanzialmente alle procedure in deroga, all'affidamento a *general contractor* e a regole derogatorie per i concessionari autostradali. Conclude, quindi, chiedendo alla maggioranza, da un lato, di assumere un impegno formale in ordine alla necessità di modificare il contenuto della disposizione prevista nel cosiddetto «*Statuto delle imprese*», attualmente in discussione al Senato, introducendo idonei strumenti di garanzia, quali l'aumento del numero e la rotazione delle imprese da invitare e la pubblicazione *ex post* degli atti della procedura medesima; dall'altro lato, di accogliere la richiesta di modifica del testo della osservazione in discorso, contenuta nella proposta di documento in esame, espungendo dalla stessa l'esplicito riferimento alla cifra di 1,5 milioni di euro.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) concorda pienamente con quanto riferito, sul piano del metodo e del merito, dalla collega Mariani. Aggiunge che, pur condividendo le ragioni che sono alla base delle osservazioni svolte dal collega Guido Dussin, il doveroso impegno per dare risposta alle esigenze degli amministratori locali e dei rappresentanti delle piccole e medie imprese non può essere disgiunto da una particolare attenzione a difendere i principi di concorrenza del mercato e di trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione, tanto più oggi che anche al Nord si manifestano gravi fenomeni di infiltrazioni criminali nel settore degli appalti e delle opere pubbliche.

Tino IANNUZZI (PD) sottolinea la giustezza delle osservazioni critiche svolte dalla collega Mariani in ordine al metodo confuso e incoerente con cui la maggioranza ed il Governo hanno più volte modificato norme del Codice degli appalti, perdendo di vista la necessità di una revisione urgente ed organica del Codice stesso. Nel richiamare, quindi, il coerente impegno, personale e del proprio gruppo, a difesa delle piccole e medie imprese che, soprattutto nel Mezzogiorno, costituiscono

l'ossatura dell'intero tessuto produttivo, ribadisce il giudizio critico sulle disposizioni in materia di appalti previste nel cosiddetto «*Statuto delle imprese*», rinnovando la duplice richiesta alla maggioranza di un impegno formale a modificare tali disposizioni nel corso del dibattito presso l'altro ramo del Parlamento e di espungere dal testo della proposta di documento in esame il riferimento alla cifra di 1,5 milioni di euro quale soglia per il ricorso alle procedure negoziate senza pubblicazione del bando.

Guido DUSSIN (LNP), nell'esprimere, a nome del gruppo della Lega nord Padania, un orientamento favorevole sulle richieste formulate dai deputati del Partito democratico, ribadisce la linearità e la coerenza dell'impegno suo e della Lega a favore delle piccole e medie imprese che operano sul territorio e degli amministratori locali, sui quali grava il compito di dare risposte rapide ed efficienti ai cittadini, alle aziende e alle comunità locali. Aggiunge che, proprio per la serietà dei pericoli evocati dal collega Viola, sarebbe oltremodo necessario procedere con urgenza nella direzione, da sempre indicata dalla Lega e concretizzata nella approvazione delle disposizioni contenute nel cosiddetto «*Statuto delle imprese*», di una semplificazione delle procedure amministrative e di una complessiva modernizzazione del sistema degli appalti. Avviandosi alla conclusione, riconosce tuttavia, che l'azione del suo gruppo non ha trovato sempre una convinta condivisione né da parte della maggioranza parlamentare né da parte del Ministro delle infrastrutture, di modo che, in talune circostanze, l'unica via percorribile per il perseguimento dei richiamati obiettivi è stato di procedere con forzature capaci di porre la politica di fronte all'esigenza ineludibile di migliorare l'efficienza del sistema e di superare ogni rendita di posizione.

Gianluca BENAMATI (PD) riconosce l'esigenza, segnalata anche dal collega Guido Dussin, di procedere nella direzione di una revisione normativa che faciliti l'accesso delle piccole e medie imprese nel

sistema degli appalti e aumenti la discrezionalità degli amministratori locali ai fini di un più efficiente e più responsabile uso delle risorse pubbliche, ferma restando l'esigenza che tali obiettivi siano accompagnati da un parallelo aumento delle tutele e delle garanzie di trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione e di concorrenza fra le imprese.

Armando DIONISI (UdC) rileva come tutta la discussione si sia incentrata sulla questione dell'innalzamento della soglia al di sotto della quale si può ricorrere all'affidamento di lavori con procedure negoziate senza pubblicazione del bando, perdendo di vista, in parte, il dato oggettivo rappresentato dal fatto che la Commissione è oggi chiamata ad esprimere semplicemente un indirizzo al Governo in ordine alla negoziazione che si svolgerà in sede europea, sui temi contenuti nel Libro verde, ai fini della revisione delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici. Condivide peraltro l'esigenza che l'aumento della discrezionalità delle stazioni appaltanti sia accompagnato da idonee garanzie e la proposta di espungere dal testo della proposta di documento in esame il riferimento esplicito alla cifra di 1,5 milioni di euro.

Roberto TORTOLI, *presidente*, alla luce del dibattito svolto, riformula ulteriormente la proposta di documento (*vedi allegato 2*) da trasmettere al Governo sul Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'Unione europea in materia di appalti pubblici che non contiene l'espresso riferimento alla cifra di 1,5 milioni di euro quale soglia al di sotto della quale è possibile fare ricorso, nell'affidamento di lavori, alle procedure negoziate senza pubblicazione del bando.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità l'ulteriore nuova formulazione della proposta di documento, come testè riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 aprile 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI, indi del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo GIACHINO.

La seduta comincia alle 13.45.

Sull'ordine dei lavori.

Roberto TORTOLI, *presidente*, in considerazione della richiesta in tal senso formulata dall'onorevole Stradella nella sua qualità di relatore sulle proposte di legge C. 169 e abb, propone di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di passare subito all'esame in sede referente e successivamente allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La Commissione consente

Riqualificazione e recupero dei centri storici.

Testo unificato C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 13 aprile 2011.

Roberto TORTOLI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al testo unificato adottato come testo base dalla Commissione nella seduta del 13 aprile (*vedi allegato 3*).

Franco STRADELLA (Pdl), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Piffari 1.2, Dionisi 1.3, Piffari 1.5, Dionisi 1.6, Piffari 1.7, Piffari 2.4 e 2.5. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti: Braga 1.10 a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le

parole dell'emendamento « e delle unioni di comuni costituite da comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti » con le seguenti « e delle unioni di comuni costituite esclusivamente da comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti »; Dionisi 1.1, a condizione che venga riformulato nel senso di aggiungere alla fine del comma 1 dell'articolo 1 le parole « anche per attivare i finanziamenti per gli interventi nelle aree urbane eventualmente previsti nei Programmi operativi nazionali (PON) e nei Programmi operativi regionali (POR), adottati nell'ambito dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013 »; Piffari 1.4; Piffari 2.1; Piffari 2.2; gli identici emendamenti 2.6 del relatore, Braga 2.7 e Dionisi 2.3.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore, fatta eccezione per gli identici emendamenti 2.6 del relatore, Braga 2.7 e Dionisi 2.3, sui quali esprime parere contrario.

Chiara BRAGA (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.10 proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Braga 1.10 (*nuova formulazione*).

Armando DIONISI (UdC) dichiara di accettare la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.1 proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Dionisi 1.1 (*nuova formulazione*).

Roberto TORTOLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Piffari 1.2: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Dionisi 1.3.

Chiara BRAGA dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Piffari 1.4.

Armando DIONISI (UdC) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Piffari 1.4

La Commissione approva l'emendamento Piffari 1.4.

Roberto TORTOLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Piffari 1.5: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Dionisi 1.6.

Roberto TORTOLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Piffari 1.7: s'intende che vi abbia rinunciato.

Chiara BRAGA dichiara di voler sottoscrivere gli emendamenti Piffari 2.1 e 2.2

Armando DIONISI (UdC) dichiara di voler sottoscrivere gli emendamenti Piffari 2.1 e 2.2

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti Piffari 2.1 e 2.2, nonché gli identici emendamenti 2.6 del relatore, Braga 2.7 e Dionisi 2.3.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Piffari 2.4 e 2.5: s'intende che vi abbia rinunciato.

Avverte che il testo come risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per il prescritto parere. Aggiunge che la Commissione sarà quindi chiamata la prossima settimana ad esaminare i suddetti pareri e a deliberare il mandato al relatore, stante che il provvedimento in esame è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da mercoledì 27 aprile.

Disposizioni concernenti il trasferimento delle partecipazioni al capitale della società ANAS Spa alle regioni e la sua riorganizzazione in senso federalista, regionale e provinciale.

C. 3081 Reguzzoni, C. 3673 Bragantini, C. 4164 Mariani, C. 4217 Dionisi e C. 4245 Stradella.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 12 aprile 2011.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore*, illustra una proposta di testo unificato delle proposte di legge in titolo (*vedi allegato 4*), sottolineando come tale testo voglia rappresentare un punto di sintesi delle diverse proposte di legge presentate. Propone quindi di adottare come testo base il testo testè illustrato, manifestando la piena disponibilità ad un confronto fra maggioranza e opposizione che porti alla definizione di un testo per l'Aula condiviso da tutti i gruppi della Commissione.

Raffaella MARIANI (PD) chiede di poter approfondire i contenuti del testo predisposto dal relatore, dichiarandosi disponibile a verificare la possibilità di adottare la settimana prossima un testo unificato delle proposte di legge in esame.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 14 aprile 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo.

La seduta comincia alle 14.05.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter,

comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04496 Guido Dussin: Iniziative in materia di regolazione e controllo sulla gestione del servizio idrico integrato.

Manuela LANZARIN (LNP) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Manuela LANZARIN (LNP), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal ministro Prestigiacomo. Aggiunge che la questione posta con l'atto di sindacato ispettivo in titolo ha una grande importanza e che, se è vero che nella gestione del servizio idrico integrato si sono verificati disservizi in alcune aree del Paese, è altrettanto vero che, soprattutto al Nord, si registrano positivi esempi di gestione efficiente di tale servizio da parte degli amministratori locali e delle aziende erogatrici, che vanno tutelati e salvaguardati. Ritiene inoltre che sia fondamentale fornire alle istituzioni presenti sul territorio ed agli operatori del settore un quadro di certezza normativa essenziale per promuovere investimenti e realizzare un effettivo miglioramento del servizio a vantaggio dei cittadini e delle imprese. Nel richiamare, inoltre, tutte le forze politiche e in particolare quelle di opposizione alla necessità di non strumentalizzare, per ragioni elettorali, le problematiche relative alla definizione di un quadro normativo moderno in materia di gestione del servizio idrico integrato, esprime apprezzamento per quanto dichiarato dal ministro Prestigiacomo in ordine alla costituzione di una Agenzia di settore che detti indirizzi da tradurre nei singoli territori in

ragione delle specificità e delle caratteristiche delle comunità locali.

5-04497 Mariani: Iniziative in materia di regolazione e controllo sulla gestione del servizio idrico integrato.

Raffaella MARIANI (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Raffaella MARIANI (PD), replicando, ringrazia il ministro Prestigiaco per la cortese risposta, della quale non può, peraltro, dichiararsi soddisfatta. Al riguardo, ricorda che il Partito democratico ha presentato l'atto di sindacato ispettivo in titolo per sottolineare la grave situazione di crisi di un settore, come quello della gestione del servizio idrico integrato, paralizzato a causa di interventi legislativi voluti dal Governo in carica che hanno provocato il blocco dei flussi di finanziamento indispensabili per l'ammodernamento dei servizi e per il contenimento dei costi a carico delle famiglie e delle imprese. Sottolinea, altresì, che il Partito democratico ha chiesto da tempo l'istituzione di un soggetto regolatore, sul modello delle Autorità indipendenti che operano in altri settori dell'ordinamento, capace di incidere anche con poteri sanzionatori in ordine alla corretta ed efficiente gestione del servizio idrico integrato, a tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini. Nel denunciare, quindi, il fatto che l'inerzia del Governo ha impedito di superare in molti casi situazioni inaccettabili di tariffe altissime e di servizi scadenti, sollecita il ministro Prestigiaco ad assumere con urgenza un'iniziativa normativa capace, da un lato, di porre rimedio alle denunciate distorsioni e, dall'altro, di porre le condizioni per una ripresa degli investimenti ed un miglioramento del servizio reso ai cittadini.

5-04498 Ghiglia: Iniziative in materia di regolazione e controllo sulla gestione del servizio idrico integrato.

Guido DUSSIN (LNP), dichiarando di sottoscrivere l'atto di sindacato ispettivo in titolo, rinuncia alla sua illustrazione.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Guido DUSSIN (LNP) dichiara di rinunciare alla replica.

5-04533 Dionisi: Bonifica e messa in sicurezza di un'area adibita a discarica abusiva nel comune di Cassino.

Armando DIONISI (UdC) rinuncia a illustrare l'interrogazione in titolo.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Armando DIONISI (UdC) ringrazia il ministro per la risposta fornita della quale, peraltro, si dichiara insoddisfatto. Ritiene infatti che la questione oggetto della propria interrogazione non debba essere ridotta ad una questione locale, se è vero che anche la recente approvazione, da parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, di una relazione sulla situazione nella regione Lazio conferma la serietà dei fenomeni di traffico illegale dei rifiuti nelle aree richiamate nel proprio atto di sindacato ispettivo. Nell'esprimere, inoltre, apprezzamento per le iniziative assunte dal Ministero dell'ambiente in ordine al coinvolgimento e alla attivazione degli organismi locali, formula un forte auspicio, affinché lo stesso Ministero mantenga alta l'attenzione sulla vicenda e promuova, ogni volta che sia necessario, l'intervento delle autorità investigative e della magistratura.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti della Fissore Agency, sulle problematiche relative alla separazione e al recupero dei rifiuti.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 14 aprile 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 15.15.

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Audizione di rappresentanti di Sorgenia.

(Seguito dello svolgimento e conclusione).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assi-

curata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nell'introdurre l'audizione, ricorda che essa è stata avviata il 6 aprile scorso.

Mario MOLINARI, *Direttore generale di Sorgenia Spa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Raffaella MARIANI (PD), Alessandro BRATTI (PD) e il presidente Angelo ALESSANDRI.

Mario MOLINARI, *Direttore generale di Sorgenia Spa*, fornisce alcune precisazioni, in ordine alle questioni poste dai deputati intervenuti.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ringrazia per il contributo fornito. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

**Libro verde: Sulla modernizzazione della politica dell'Unione europea
in materia di appalti pubblici. COM(2011)15 definitivo****ULTERIORE NUOVA PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE**

La VIII Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, il Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici. Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti (di seguito «Libro verde »);

premessi che:

sul Libro verde si è avviata una consultazione esterna – che si chiuderà il 18 aprile 2011 – finalizzata ad acquisire elementi di informazione e di valutazione in vista della revisione della disciplina europea degli appalti pubblici, e quindi delle direttive n. 17 (settori speciali) e n. 18 del 2004 (settori ordinari);

il metodo adottato anche in questa circostanza dalle istituzioni dell'Unione Europea appare particolarmente apprezzabile in quanto favorisce un preventivo e ampio confronto sulle diverse problematiche (di carattere giuridico, di efficienza amministrativa, economico e di regolazione del mercato per la tutela della concorrenza) che riguardano la materia degli appalti, attraverso una puntuale ricognizione dei problemi emersi con riferimento all'attuazione della normativa europea vigente e alla possibilità di apportare ad essa le correzioni e le integrazioni che risulteranno necessarie;

l'Unione europea riconosce al settore degli appalti pubblici un ruolo fondamentale nel perseguimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020, trattandosi di uno degli strumenti necessari per

promuovere l'innovazione nelle imprese, per favorire la transizione verso un utilizzo più efficiente delle risorse anche ambientali, nonché per migliorare il contesto imprenditoriale, soprattutto per le piccole medie imprese (PMI);

la revisione a livello europeo degli strumenti e dei metodi degli appalti pubblici sarebbe finalizzata ad adeguare tale settore alle evoluzioni del contesto politico, sociale ed economico, anche al fine di perseguire una maggiore efficienza della spesa pubblica, il rafforzamento della concorrenza, nonché un miglior uso degli appalti pubblici a sostegno di obiettivi sociali comuni, quali la tutela dell'ambiente, la maggiore efficienza energetica, la promozione dell'innovazione e dell'inclusione sociale;

il Libro verde riconosce particolare rilevanza alla costruzione di un mercato europeo degli appalti capace di rendere più agevole l'accesso alle piccole e medie imprese, che rivestono un'importanza strategica nell'economia italiana e che hanno grandi potenzialità di creazione di posti di lavoro, di crescita e di innovazione;

il Libro verde considera importante coniugare il perseguimento degli obiettivi sopra indicati con l'esigenza di trasparenza nella gestione degli appalti pubblici per evitare prassi commerciali scorrette, conflitti di interessi, nonché favoritismi e corruzione;

considerato che:

nell'ordinamento interno le direttive n. 17 e n. 18 del 2004 sono state

recepiti con il Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, successivamente novellato da tre decreti legislativi correttivi;

il regolamento di attuazione del suddetto codice, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, entrerà in vigore l'8 giugno 2011 (salve alcune eccezioni) e, pertanto, alcuni istituti introdotti in recepimento della normativa europea – quali ad esempio il dialogo competitivo, l'asta elettronica, l'accordo quadro – non sono ancora stati sufficientemente sperimentati a livello nazionale;

l'esame del Libro verde ha rappresentato una importante occasione per avviare un utile confronto tra la Commissione e i soggetti istituzionali ed economici impegnati nel settore degli appalti pubblici, al fine di individuare gli elementi di criticità del sistema italiano, e quindi di indirizzare, alla luce di tali criticità, l'attività di negoziato del Governo per le modifiche della normativa europea di riferimento,

dal richiamato confronto è emersa la peculiarità del mercato degli appalti pubblici in Italia contraddistinto dall'eccessiva frammentazione sotto il profilo degli attori, dalla rigidità della regolazione e da un elevato contenzioso;

durante il confronto è stato da più parti rilevato come la prospettiva di una modifica della disciplina a livello europeo del settore degli appalti pubblici debba comunque coniugarsi, da una parte, con l'esigenza di garantire a livello nazionale un quadro coerente e ordinato di regole certe e stabili per gli operatori del settore, e dall'altra, con la necessità di evitare una eccessiva regolamentazione in fase di recepimento nazionale (cosiddetta *gold plating*);

rilevata, altresì, la necessità che il presente documento finale, unitamente al parere della Commissione XIV (Politiche dell'Unione Europea), sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nel-

l'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

ESPRIME UNA VALUTAZIONE POSITIVA

sottolineando, in relazione alla posizione da assumere per la definizione di proposte normative europee, l'esigenza di promuovere interventi che contribuiscano a risolvere talune criticità del sistema degli appalti in Italia, e quindi volti:

a) con riferimento all'ambito di applicazione delle norme sugli appalti pubblici:

a innalzare le soglie di rilevanza comunitaria, valutando l'opportunità di prevedere forme di pubblicità semplificate in relazione agli appalti « sottosoglia » di importo tale da generare un interesse transfrontaliero, e cercando comunque di coniugare l'esigenza di semplificazione con quella di garantire la massima concorrenza tra gli operatori comunitari;

a circoscrivere la sezione degli « appalti esclusi », alla luce degli impegni internazionali dell'Unione Europea;

b) con riferimento al miglioramento degli strumenti a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici:

a perseguire l'obiettivo di una migliore qualità dei progetti, già nella fase preliminare, presupposto indispensabile per una accurata valutazione della loro fattibilità e favorire una maggiore qualificazione delle stazioni appaltanti, utilizzando tutti gli strumenti già a disposizione, con particolare riguardo alla promozione di forme di aggregazione della domanda attraverso una razionalizzazione delle funzioni amministrative delle stazioni appaltanti, nel rispetto delle autonomie dei singoli enti e tenendo conto dell'oggetto dell'appalto e della localizzazione territoriale dell'opera da realizzare, in modo da consentire alle stazioni appaltanti non strutturate di delegare le funzioni amministrative di committenti ad amministrazioni più organizzate, ovvero di esercitarle in forma associata;

a prevedere la possibilità di estendere anche ai settori ordinari – quantomeno con riferimento a specifiche categorie di lavori aventi caratteristiche omogenee e ripetitive – il ricorso ai sistemi di qualificazione tipici dei settori speciali, garantendo comunque piena concorrenzialità, parità di trattamento e non discriminazione degli operatori medesimi;

a prevedere l'estensione dell'utilizzo, come mezzo di pubblicità, dell'avviso periodico indicativo che l'amministrazione aggiudicatrice intende indire nel corso dell'anno mediante procedura ristretta o negoziata senza previo bando, negli appalti di forniture, servizi o lavori caratterizzati dall'omogeneità della prestazione o dei prodotti richiesti;

a prevedere – ferma restando la tutela della concorrenza, della parità di trattamento e di non discriminazione tra le imprese e con le necessarie garanzie in ordine alle condizioni economiche al fine di preservare l'efficienza della spesa pubblica – l'ampliamento delle possibilità di utilizzo della procedura negoziata previa pubblicazione del bando negli appalti più complessi;

ad ampliare la possibilità di ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando con contestuale adozione di meccanismi volti a garantire i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; al riguardo, si preveda, nell'ambito della normativa nazionale, la procedura negoziata senza pubblicazione del bando per l'appalto di lavori fino a 1,5 milioni di euro, con contestuale obbligatoria adozione di strumenti quali l'aumento del numero delle imprese da invitare, il criterio della rotazione di tali imprese, la pubblicità delle informazioni relative allo svolgimento della procedura e la pubblicazione *ex post* degli atti della procedura;

a introdurre criteri che consentano alle stazioni appaltanti di verificare, in relazione ai singoli lavori pubblici, l'affidabilità delle imprese, anche prevedendo meccanismi premiali, quali il rispetto dei tempi di

esecuzione di precedenti lavori, la mancata presentazione di eccezioni e riserve ovvero di eccessivi ribassi in precedenti lavori;

a limitare il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, prevedendone comunque il ricorso nel caso di appalti di importo non elevato, e privilegiare quindi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di valorizzare la qualità, non solo finanziaria, ma anche tecnica, progettuale dell'offerta, nonché elementi legati alla valenza ambientale, sociale dell'offerta medesima, riducendo per quanto possibile il tasso di discrezionalità che è insito in esso;

a prevedere la possibilità di verifica del possesso dei requisiti di qualificazione solo nei confronti del soggetto aggiudicatario, quanto meno in presenza di un sistema che riconosca in capo alle amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di verificare direttamente il possesso dei requisiti di qualificazione e in relazione agli appalti aggiudicati al valore più basso;

c) con riferimento all'accessibilità al mercato europeo degli appalti:

a sostenere l'accesso delle piccole e medie imprese al mercato degli appalti pubblici, senza comunque determinare condizioni suscettibili di pregiudicare le economie di scala potenzialmente conseguibili, prevedendo la possibilità di: 1) introdurre meccanismi di aggregazione nella partecipazione alle gare di appalto; 2) suddividere il progetto in lotti funzionali; 3) consentire agli operatori di auto-certificare la sussistenza dei requisiti per la partecipazione alle gare, escludendo in ogni caso la possibilità da parte dell'amministrazione aggiudicatrice di richiedere documentazione amministrativa reperibile presso altre amministrazioni;

d) con riferimento all'uso strategico degli appalti pubblici in risposta alle nuove sfide:

ad incentivare un miglior uso degli appalti pubblici a sostegno di obiettivi sociali, e quindi i cosiddetti « appalti

verdi », attraverso la previsione di criteri di selezione delle offerte che facciano riferimento a tali obiettivi con particolare riguardo agli obiettivi dell'innovazione e della lotta ai cambiamenti climatici;

e) con riferimento alla garanzia di procedure corrette:

a prevenire il rischio di infiltrazioni delle organizzazioni criminali non-

ché di fenomeni di corruzione e di conflitti di interesse, attraverso la revisione delle cause di esclusione del candidato o dell'offerente, l'introduzione di una definizione comune di conflitto di interesse fino a prevedere forme efficaci di scambio delle informazioni tra gli Stati membri concernenti ipotesi di corruzione e un sistema informatico per la notifica delle frodi.

ALLEGATO 2

**Libro verde: Sulla modernizzazione della politica dell'Unione europea
in materia di appalti pubblici. COM(2011)15 definitivo.****DOCUMENTO FINALE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, il Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici. Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti (di seguito «Libro verde »);

premessi che:

sul Libro verde si è avviata una consultazione esterna – che si chiuderà il 18 aprile 2011 – finalizzata ad acquisire elementi di informazione e di valutazione in vista della revisione della disciplina europea degli appalti pubblici, e quindi delle direttive n. 17 (settori speciali) e n. 18 del 2004 (settori ordinari);

il metodo adottato anche in questa circostanza dalle istituzioni dell'Unione Europea appare particolarmente apprezzabile in quanto favorisce un preventivo e ampio confronto sulle diverse problematiche (di carattere giuridico, di efficienza amministrativa, economico e di regolazione del mercato per la tutela della concorrenza) che riguardano la materia degli appalti, attraverso una puntuale ricognizione dei problemi emersi con riferimento all'attuazione della normativa europea vigente e alla possibilità di apportare ad essa le correzioni e le integrazioni che risulteranno necessarie;

L'Unione europea riconosce al settore degli appalti pubblici un ruolo fondamentale nel perseguimento degli obiettivi della Strategia Europa 2020, trattandosi di uno degli strumenti necessari per

promuovere l'innovazione nelle imprese, per favorire la transizione verso un utilizzo più efficiente delle risorse anche ambientali, nonché per migliorare il contesto imprenditoriale, soprattutto per le piccole medie imprese (PMI);

la revisione a livello europeo degli strumenti e dei metodi degli appalti pubblici sarebbe finalizzata ad adeguare tale settore alle evoluzioni del contesto politico, sociale ed economico, anche al fine di perseguire una maggiore efficienza della spesa pubblica, il rafforzamento della concorrenza, nonché un miglior uso degli appalti pubblici a sostegno di obiettivi sociali comuni, quali la tutela dell'ambiente, la maggiore efficienza energetica, la promozione dell'innovazione e dell'inclusione sociale;

il Libro verde riconosce particolare rilevanza alla costruzione di un mercato europeo degli appalti capace di rendere più agevole l'accesso alle piccole e medie imprese, che rivestono un'importanza strategica nell'economia italiana e che hanno grandi potenzialità di creazione di posti di lavoro, di crescita e di innovazione;

il Libro verde considera importante coniugare il perseguimento degli obiettivi sopra indicati con l'esigenza di trasparenza nella gestione degli appalti pubblici per evitare prassi commerciali scorrette, conflitti di interessi, nonché favoritismi e corruzione;

considerato che:

nell'ordinamento interno le direttive n. 17 e n. 18 del 2004 sono state

recepiti con il Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, successivamente novellato da tre decreti legislativi correttivi;

il regolamento di attuazione del suddetto codice, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, entrerà in vigore l'8 giugno 2011 (salve alcune eccezioni) e, pertanto, alcuni istituti introdotti in recepimento della normativa europea – quali ad esempio il dialogo competitivo, l'asta elettronica, l'accordo quadro – non sono ancora stati sufficientemente sperimentati a livello nazionale;

l'esame del Libro verde ha rappresentato una importante occasione per avviare un utile confronto tra la Commissione e i soggetti istituzionali ed economici impegnati nel settore degli appalti pubblici, al fine di individuare gli elementi di criticità del sistema italiano, e quindi di indirizzare, alla luce di tali criticità, l'attività di negoziato del Governo per le modifiche della normativa europea di riferimento,

dal richiamato confronto è emersa la peculiarità del mercato degli appalti pubblici in Italia contraddistinto dall'eccessiva frammentazione sotto il profilo degli attori, dalla rigidità della regolazione e da un elevato contenzioso;

durante il confronto è stato da più parti rilevato come la prospettiva di una modifica della disciplina a livello europeo del settore degli appalti pubblici debba comunque coniugarsi, da una parte, con l'esigenza di garantire a livello nazionale un quadro coerente e ordinato di regole certe e stabili per gli operatori del settore, e dall'altra, con la necessità di evitare una eccessiva regolamentazione in fase di recepimento nazionale (cosiddetta *gold plating*);

rilevata, altresì, la necessità che il presente documento finale, unitamente al parere della Commissione XIV (Politiche dell'Unione Europea), sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nel-

l'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

ESPRIME UNA VALUTAZIONE POSITIVA

sottolineando, in relazione alla posizione da assumere per la definizione di proposte normative europee, l'esigenza di promuovere interventi che contribuiscano a risolvere talune criticità del sistema degli appalti in Italia, e quindi volti:

a) con riferimento all'ambito di applicazione delle norme sugli appalti pubblici:

a innalzare le soglie di rilevanza comunitaria, valutando l'opportunità di prevedere forme di pubblicità semplificate in relazione agli appalti « sottosoglia » di importo tale da generare un interesse transfrontaliero, e cercando comunque di coniugare l'esigenza di semplificazione con quella di garantire la massima concorrenza tra gli operatori comunitari;

a circoscrivere la sezione degli « appalti esclusi », alla luce degli impegni internazionali dell'Unione Europea;

b) con riferimento al miglioramento degli strumenti a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici:

a perseguire l'obiettivo di una migliore qualità dei progetti, già nella fase preliminare, presupposto indispensabile per una accurata valutazione della loro fattibilità e favorire una maggiore qualificazione delle stazioni appaltanti, utilizzando tutti gli strumenti già a disposizione, con particolare riguardo alla promozione di forme di aggregazione della domanda attraverso una razionalizzazione delle funzioni amministrative delle stazioni appaltanti, nel rispetto delle autonomie dei singoli enti e tenendo conto dell'oggetto dell'appalto e della localizzazione territoriale dell'opera da realizzare, in modo da consentire alle stazioni appaltanti non strutturate di delegare le funzioni amministrative di committenti ad amministrazioni più organizzate, ovvero di esercitarle in forma associata;

a prevedere la possibilità di estendere anche ai settori ordinari – quantomeno con riferimento a specifiche categorie di lavori aventi caratteristiche omogenee e ripetitive – il ricorso ai sistemi di qualificazione tipici dei settori speciali, garantendo comunque piena concorrenzialità, parità di trattamento e non discriminazione degli operatori medesimi;

a prevedere l'estensione dell'utilizzo, come mezzo di pubblicità, dell'avviso periodico indicativo che l'amministrazione aggiudicatrice intende indire nel corso dell'anno mediante procedura ristretta o negoziata senza previo bando, negli appalti di forniture, servizi o lavori caratterizzati dall'omogeneità della prestazione o dei prodotti richiesti;

a prevedere – ferma restando la tutela della concorrenza, della parità di trattamento e di non discriminazione tra le imprese e con le necessarie garanzie in ordine alle condizioni economiche al fine di preservare l'efficienza della spesa pubblica – l'ampliamento delle possibilità di utilizzo della procedura negoziata previa pubblicazione del bando negli appalti più complessi;

ad ampliare la possibilità di ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando con contestuale adozione di meccanismi volti a garantire i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; al riguardo, si preveda, nell'ambito della normativa nazionale, la procedura negoziata senza pubblicazione del bando con l'innalzamento della soglia e con contestuale obbligatoria adozione di strumenti quali l'aumento del numero delle imprese da invitare, il criterio della rotazione di tali imprese, la pubblicità delle informazioni relative allo svolgimento della procedura e la pubblicazione *ex post* degli atti della procedura medesima;

a introdurre criteri che consentano alle stazioni appaltanti di verificare, in relazione ai singoli lavori pubblici, l'affidabilità delle imprese, anche prevedendo meccanismi premiali, quali il rispetto dei tempi di

esecuzione di precedenti lavori, la mancata presentazione di eccezioni e riserve ovvero di eccessivi ribassi in precedenti lavori;

a limitare il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, prevedendone comunque il ricorso nel caso di appalti di importo non elevato, e privilegiare quindi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di valorizzare la qualità, non solo finanziaria, ma anche tecnica, progettuale dell'offerta, nonché elementi legati alla valenza ambientale, sociale dell'offerta medesima, riducendo per quanto possibile il tasso di discrezionalità che è insito in esso;

a prevedere la possibilità di verifica del possesso dei requisiti di qualificazione solo nei confronti del soggetto aggiudicatario, quanto meno in presenza di un sistema che riconosca in capo alle amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di verificare direttamente il possesso dei requisiti di qualificazione e in relazione agli appalti aggiudicati al valore più basso;

c) con riferimento all'accessibilità al mercato europeo degli appalti:

a sostenere l'accesso delle piccole e medie imprese al mercato degli appalti pubblici, senza comunque determinare condizioni suscettibili di pregiudicare le economie di scala potenzialmente conseguibili, prevedendo la possibilità di: 1) introdurre meccanismi di aggregazione nella partecipazione alle gare di appalto; 2) suddividere il progetto in lotti funzionali; 3) consentire agli operatori di auto-certificare la sussistenza dei requisiti per la partecipazione alle gare, escludendo in ogni caso la possibilità da parte dell'amministrazione aggiudicatrice di richiedere documentazione amministrativa reperibile presso altre amministrazioni;

d) con riferimento all'uso strategico degli appalti pubblici in risposta alle nuove sfide:

ad incentivare un miglior uso degli appalti pubblici a sostegno di obiettivi sociali, e quindi i cosiddetti « appalti

verdi », attraverso la previsione di criteri di selezione delle offerte che facciano riferimento a tali obiettivi con particolare riguardo agli obiettivi dell'innovazione e della lotta ai cambiamenti climatici;

e) con riferimento alla garanzia di procedure corrette:

a prevenire il rischio di infiltrazioni delle organizzazioni criminali non-

ché di fenomeni di corruzione e di conflitti di interesse, attraverso la revisione delle cause di esclusione del candidato o dell'offerente, l'introduzione di una definizione comune di conflitto di interesse fino a prevedere forme efficaci di scambio delle informazioni tra gli Stati membri concernenti ipotesi di corruzione e un sistema informatico per la notifica delle frodi.

ALLEGATO 3

**Riqualificazione e recupero dei centri storici (Testo unificato C. 169
Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci).**

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1 dell'articolo 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle unioni di comuni costituite da comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

Conseguentemente:

al comma 2 dell'articolo 1, dopo le parole: i comuni, *inserire le parole:* e le unioni di comuni *e sostituire le parole:* I medesimi comuni *con le parole:* I comuni e le unioni di comuni di cui al comma 1;

al comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole: nei comuni *inserire le parole:* e nelle unioni di comuni;

al comma 2 dell'articolo 2, dopo le parole: ai comuni« *inserire le parole:* e alle unioni di comuni.

1. 10. Braga, Mariani, Iannuzzi, Bocci, Motta.

Al comma 1 dell'articolo 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle unioni di comuni costituite esclusivamente da comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.

Conseguentemente:

al comma 2 dell'articolo 1, dopo le parole: i comuni, *inserire le parole:* e le unioni di comuni *e sostituire le parole:* I medesimi comuni *con le parole:* I comuni e le unioni di comuni di cui al comma 1;

al comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole: nei comuni *inserire le parole:* e nelle unioni di comuni;

al comma 2 dell'articolo 2, dopo le parole: ai comuni» *inserire le parole:* e alle unioni di comuni.

1. 10. (Nuova formulazione) Braga, Mariani, Iannuzzi, Bocci, Motta.

(Approvato)

Al comma 1, alla fine aggiungere le seguenti parole: anche per attivare i finanziamenti per gli interventi nelle aree urbane eventualmente previsti nell'ambito del quadro comunitario di sostegno.

1. 1. Dionisi, Libè, Mondello.

Al comma 1, alla fine, aggiungere le seguenti parole: « anche per attivare i finanziamenti per gli interventi nelle aree urbane eventualmente previsti nei Programmi operativi nazionali (PON) e nei Programmi operativi regionali (POR), adottati nell'ambito dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013 »

1. 1. (Nuova formulazione) Dionisi, Libè, Mondello.

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: riqualificazione urbana, *aggiungere le parole:* nel rispetto e compatibilmente con le tipologie e le strutture originarie.

1. 2. Piffari.

(Decaduto)

Al comma 2, primo periodo aggiungere, infine, le seguenti parole: attraverso gli strumenti all'uopo previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia.

1. 3. Dionisi, Libè, Mondello.

Al comma 3, dopo le parole: di interesse pubblico, *aggiungere le parole:* nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone di cui al comma 2.

1. 4. Piffari, Braga, Dionisi.

(Approvato)

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Gli interventi di cui al presente articolo, devono essere funzionali alla piena salvaguardia dei caratteri storici, artistici e architettonici delle zone individuate, e sono progettati e attuati nel pieno rispetto dell'edilizia tradizionale del luogo e del paesaggio, nel rispetto e valorizzazione dei caratteri identificativi e tipici dei luoghi, concorrendo alla migliore fruibilità collettiva di presenze storiche, architettoniche e sociali esistenti.

1. 5. Piffari.

(Decaduto)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. I comuni promuovono i programmi in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale, ove esistenti, e assicurano l'integrazione e la concertazione con le politiche settoriali assunte dagli altri enti pubblici competenti per territorio. In caso di non compatibilità con gli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale, i comuni promuovono i programmi d'intesa con l'amministrazione provinciale e regionale che ha la titolarità dei suddetti strumenti.

1. 6. Dionisi, Libè, Mondello.

Al comma 7, dopo le parole: e successive modificazioni, *aggiungere le parole:* sentite l'Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci) e, per i comuni non iscritti all'Anci, le altre associazioni rappresentative.

1. 7. Piffari.

(Decaduto)

ART. 2.

Al comma 3, sostituire le parole: dei centri storici di cui all'articolo 1, *con le parole:* delle zone di particolare pregio di cui all'articolo 1, comma 2.

2. 1. Piffari, Braga, Dionisi.

(Approvato)

Al comma 3, dopo le parole: di cui all'articolo 1, *aggiungere le parole:* per le eventuali revoche dei contributi previsti.

2. 2. Piffari, Braga, Dionisi.

(Approvato)

Al comma 4 sostituire le parole: 20 milioni *con le seguenti:* 50 milioni.

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 5, sostituire le parole: 20 milioni *con le seguenti:* 50 milioni.

* **2. 6.** Il Relatore.

Al comma 4, sostituire le parole: 20 milioni *con le seguenti:* 50 milioni
Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 5, sostituire le parole: 20 milioni *con le seguenti:* 50 milioni

* **2. 7** Braga, Mariani, Iannuzzi, Bocci, Motta.

Al comma 4 sostituire le parole: 20 milioni *con le seguenti:* 50 milioni.

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 5, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni

* **2. 3.** Dionisi, Libè, Mondello.

(Approvato)

Il comma 5, è sostituito dal seguente:

5. A copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 4, le risorse di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come incrementate ai sensi dell'articolo 2, comma 16-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre del 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con riferimento ai soli interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, sono mantenute in bilancio, nel limite di euro 20 milioni nell'esercizio 2011, per essere successivamente destinate, nell'anno

2012, alla suddetta copertura degli oneri di cui al precedente comma 4. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo, per 20 milioni di euro per l'anno 2012, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2. 4. Piffari.

(Decaduto)

Al comma 5 sostituire le parole: al Ministero delle infrastrutture e trasporti, con le parole: al medesimo Ministero dell'Economia e delle finanze.

2. 5. Piffari.

(Decaduto)

ALLEGATO 4

Disposizioni concernenti il trasferimento delle partecipazioni al capitale della società ANAS Spa alle regioni e la sua riorganizzazione in senso federalista, regionale e provinciale (C. 3081 Reguzzoni, C. 3673 Bragantini, C. 4164 Mariani, C. 4217 Dionisi e C. 4245 Stradella).

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO

Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell'assetto societario e delle funzioni della società ANAS Spa.

ART. 1.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento delle azioni della società Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai valori e alle percentuali stabiliti dall'allegato A annesso alla presente legge.

2. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: « Le eventuali successive modifiche dello statuto sono approvate dall'assemblea dei soci di ANAS Spa. Le modifiche della convenzione di concessione sono approvate, su proposta dell'assemblea dei soci di ANAS Spa, con le modalità stabilite dal secondo periodo ».

ART. 2.

1. L'ANAS Spa, in conformità con l'atto di indirizzo adottato, ai sensi del comma 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, subconcede ad una o più società da essa costituite i compiti ad essa affidati

di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 26 febbraio 1994 n. 143, relativamente alle tratte stradali o autostradali assoggettate o assoggettabili a pedaggio reale o figurativo.

2. Con atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tratte stradali ed autostradali di cui al comma 1 e sono disciplinate le modalità con cui l'ANAS Spa procede alla costituzione, alla gestione o alla cessione della partecipazione, ovvero della partecipazione di maggioranza, delle società subconcessionarie, di cui al medesimo comma 1, delle tratte stradali e autostradali assoggettate a pedaggi reali o virtuali. Con il medesimo atto di indirizzo sono individuate le modalità di gestione e dell'eventuale trasferimento, anche a società all'uopo costituite, delle partecipazioni già possedute dall'ANAS Spa in società concessionarie autostradali, ivi comprese le modalità di designazione degli organi sociali in sede di costituzione delle nuove società di cui al comma 1. Il Governo trasmette il predetto atto di indirizzo al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti

criteri e modalità per l'applicazione del pedaggio sulle strade e sui raccordi autostradali assoggettabili a pedaggio, ai sensi del comma 2, in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria oltre che a quelli relativi alla gestione, nonché l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio come individuate sulla base dell'articolo 3.

ART. 3.

1. I proventi dei pedaggi introdotti ai sensi dell'articolo 2, sono utilizzati dalle società di cui al comma 1 del medesimo articolo 2, per la gestione dell'opera e per la manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto autostradale medesimo, per il finanziamento di interventi sul territorio di pertinenza, scelti di concerto con la regione interessata, nonché per nuovi investimenti a sostegno della mobilità locale.

2. I pedaggi di cui al comma 1 possono essere introdotti esclusivamente sulle tratte autostradali che rispondono ai seguenti criteri:

a) tratte autostradali e raccordi autostradali i cui requisiti strutturali siano coerenti con gli *standard* dell'Unione europea e con il codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) tratte autostradali e raccordi autostradali per i quali esiste un'adeguata e funzionale rete stradale alternativa, nonché tratte autostradali e raccordi autostradali per i quali sono completati i lavori di ammodernamento e di messa in sicurezza.

3. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 3, prevede opportune forme di esenzione totale o parziale dal pagamento del pedaggio per specifiche categorie di utenti.

ART. 4.

1. Le operazioni di cui alla presente legge sono effettuate in regime di neutralità fiscale.

ART. 5.

1. Le azioni della società ANAS Spa, attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1 entrano a fare parte del patrimonio disponibile delle medesime regioni e province autonome, e possono costituire garanzia nei confronti della Cassa depositi e prestiti Spa.

2. Non è ammessa la cessione delle azioni di cui al comma 1 a soggetti privati. Lo statuto della società ANAS Spa disciplina le modalità di esercizio dei diritti di opzione che ogni regione e provincia autonoma vanta proporzionalmente sulle azioni delle altre regioni e province autonome.

ART. 6.

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assemblea dei soci della società ANAS Spa approva il nuovo schema di statuto della società che è trasmesso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la verifica di conformità ai seguenti principi:

a) redazione del programma generale e dei programmi nazionale e regionali, annuale e pluriennale, effettuata d'intesa con le regioni e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) coordinamento interregionale a garanzia dell'omogeneità nella gestione della rete stradale

b) redazione dei programmi regionali, costituenti parte del programma generale nazionale, effettuata d'intesa con le regioni competenti;

c) divisione regionale e provinciale dell'organizzazione interna;

d) autonomia delle sedi regionali nell'organizzazione del lavoro, fatto salvo l'obbligo della sede regionale di attenersi alla programmazione nazionale;

e) decentramento dell'organizzazione a livello provinciale, ove le dimensioni e le caratteristiche del servizio lo richiedano o lo consentano;

f) nomina del presidente del collegio sindacale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

g) attribuzione della nomina dei revisori contabili a rotazione alle province;

h) nomina dell'organismo di vigilanza interna sulle procedure di appalto attraverso procedure che coinvolgano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che consentano allo stesso l'effettivo svolgimento di un ruolo di supervisione e di controllo sulla correttezza delle procedure di gara per lavori servizi e forniture..

ART. 7.

1. Gli organi della società ANAS Spa in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano confermati fino alla prima assemblea dei soci successiva all'entrata in vigore del nuovo statuto di cui all'articolo 6, che provvede a nominare i nuovi organi ai sensi e con le modalità previste dal medesimo statuto.

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO A

Allegato A: Articolo 1, comma 1

| | | |
|-----------------------|----------------|---|
| Piemonte | 201.428.897,81 | euro, pari all'8,87 per cento del capitale sociale |
| Valle d'Aosta | 18.022.990,42 | euro, pari allo 0,79 per cento del capitale sociale |
| Lombardia | 435.305.214,94 | euro, pari al 19,18 per cento del capitale sociale |
| Trentino-Alto Adige | 34.305.118,28 | euro, pari all'1,51 per cento del capitale sociale |
| Veneto | 183.369.882,83 | euro, pari all'8,08 per cento del capitale sociale |
| Friuli Venezia Giulia | 47.876.641,35 | euro, pari al 2,11 per cento del capitale sociale |
| Liguria | 60.134.728,40 | euro, pari al 2,65 per cento del capitale sociale |
| Emilia-Romagna | 189.722.862,82 | euro, pari all'8,36 per cento del capitale sociale |
| Toscana | 189.557.344,56 | euro, pari all'8,35 per cento del capitale sociale |
| Umbria | 35.981.720,82 | euro, pari all'1,59 per cento del capitale sociale |
| Marche | 58.095.932,98 | euro, pari al 2,56 per cento del capitale sociale |
| Lazio | 333.376.154,15 | euro, pari al 14,69 per cento del capitale sociale |

| | | |
|------------|----------------|---|
| Abruzzo | 43.933.412,39 | euro, pari all'1,94 per cento del capitale sociale |
| Molise | 7.461.952,28 | euro, pari allo 0,33 per cento del capitale sociale |
| Campania | 110.459.092,61 | euro, pari al 4,87 per cento del capitale sociale |
| Puglia | 80.192.619,69 | euro, pari al 3,53 per cento del capitale sociale |
| Sicilia | 120.671.568,79 | euro, pari al 5,32 per cento del capitale sociale |
| Calabria | 49.846.308,55 | euro, pari al 2,20 per cento del capitale sociale |
| Basilicata | 13.590.995,80 | euro, pari allo 0,60 per cento del capitale sociale |
| Sardegna | 56.558.560,51 | euro, pari al 2,49 per cento del capitale sociale |

ALLEGATO 5

5-04496 Guido Dussin: Iniziative in materia di regolazione e controllo sulla gestione del servizio idrico integrato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Desidero anzitutto sottolineare l'importanza dell'iniziativa che questa Commissione ha inteso assumere attraverso la presentazione di queste interrogazioni.

Per quanto riguarda il nostro Paese, infatti, il settore idrico vive una cruciale fase di transizione, che Governo e Parlamento hanno la responsabilità di accompagnare nel raggiungimento dello stadio di maturità adeguato alle esigenze dei cittadini in una società moderna.

Alcuni dati, ricavabili dall'ultima relazione annuale della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (CONVIRI), forniscono una fotografia che ritengo piuttosto precisa ed eloquente della situazione italiana.

Dei 92 ATO previsti, 91 si sono effettivamente insediati (per una spesa media inferiore ad un milione di euro ciascuno e una spesa media per abitante di circa 1 euro annui), e sono stati approvati in totale 84 Piani d'ambito, per una copertura di circa il 96,5 per cento della popolazione italiana. In merito alle revisioni di piano e tariffarie, risulta che 30 ATO, su un totale di 84 Piani approvati, hanno effettuato uno o più aggiornamenti.

Quanto alla tipologia di affidamenti del servizio, su 114 soggetti affidatari, 7 sono società private, 23 sono società a capitale misto con partner selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica, 9 sono società quotate in borsa e 57 sono società interamente pubbliche.

È dunque evidente la prevalenza di affidamenti diretti a società a capitale interamente pubblico. Tale prevalenza è più alta nel Nord Italia, dove a fronte di 74 gestori, i soggetti pubblici sono 39 (52

per cento). Pressoché allo stesso livello il Sud (48 per cento), anche se si ritrovano 5 gestioni affidate a soggetti privati individuati mediante gara. Nel Centro Italia prevale, con poco più del 42 per cento, l'affidamento a società miste.

Altro nodo essenziale è quello degli investimenti, visto che il servizio idrico integrato è costituito dalla risorsa-acqua ma anche della rete, che va completata dove manca, e mantenuta a dovere dove c'è già. L'importanza della manutenzione deve essere colta appieno: il nostro Paese fa oggi registrare un volume di perdite idriche di livello insostenibile, con intere aree in cui l'acqua (che pure non scarseggia, nel nostro Paese, a differenza di altre risorse) non è una certezza. E con punte che toccano, in alcune zone, il 78 per cento.

Dai dati raccolti dalla CONVIRI emerge che, su un campione pari a 30 milioni di abitanti circa, appena il 56 per cento degli investimenti previsti nel periodo rendicontato è stato effettivamente realizzato. Analizzando meglio questo dato, si rileva che, escludendo i contributi pubblici, il tasso di realizzazione è più elevato, cioè pari al 66 per cento. Il che significa che il tasso di realizzazione degli investimenti finanziati con contributi pubblici è più basso, pari per l'esattezza al 36 per cento, e che la maggior parte dello scostamento tra quanto previsto e quanto realizzato è da imputarsi anzitutto alla mancata realizzazione di opere destinate ad essere finanziate attraverso contributi pubblici.

È evidente quindi che deve crescere il livello di realizzazione effettiva degli investimenti. In gioco vi sono i diritti degli

utenti e somme considerevoli. Le stime effettuate circa le risorse finanziarie necessarie per gli investimenti occorrenti nel medio-lungo periodo oscillano fra i 50 e i 60 miliardi di euro. Si tratta dunque di un nodo cruciale, che coinvolge l'interesse degli utenti e delle comunità locali, degli amministratori e degli operatori economici, ivi compresi quelli bancari.

A fronte di questo ingente fabbisogno finanziario, le forme di finanziamento sino ad oggi previste nei Piani d'ambito per l'intero periodo di programmazione degli investimenti, sono state, per il 46 per cento, l'autofinanziamento attraverso il corrispettivo pagato dagli utenti (ovvero la tariffa, che nel raffronto comparativo con alcune grandi città straniere, pur tenendo conto del diverso potere d'acquisto, in Italia risulta mediamente a livelli inferiori), per il 34 per cento, il ricorso a strumenti di debito e per il 17 per cento, ai contributi pubblici.

Questa situazione contribuisce a fare dell'acqua un caso a sé, nell'ambito dei servizi pubblici locali che, secondo la Commissione europea e la Corte costituzionale, non sono privi di rilevanza economica.

Il punto è molto semplice: per alcun altro servizio pubblico locale vi è una così forte, direi anzi indissolubile compenetrazione (ad affermarlo è la Commissione europea) fra tutela dell'ambiente, della concorrenza e della salute umana. Istanze, queste, diversissime fra loro eppure tutte irrinunciabili.

Alcun altro servizio pubblico locale a rilevanza economica è, inoltre, percepito dalle comunità locali così vicino ai propri interessi ed esigenze di vita, ad iniziare da quelle primarie, come il servizio idrico integrato.

Questa evidenza ha alimentato, anche dentro la maggioranza, un dibattito fortemente partecipato, che ha condotto da ultimo (nel regolamento di attuazione dell'articolo 23-bis) a diversificare almeno in parte la disciplina dell'affidamento del servizio idrico integrato dalle regole generali valevoli per gli altri servizi pubblici locali a rilevanza economica. In partico-

lare, si è inteso temperare il maggior rigore con il quale sono valutate le richieste di poter ricorrere allo schema dell'*in house providing*, nei casi in cui il servizio è stato gestito in modo economicamente efficiente.

Tale aspetto stimola, anche il Governo, ad approfondire il tema delle competenze intestate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di quelle demandate dalla legge alla CONVIRI.

Per un verso, appare in effetti meritevole di attenzione la difficoltà nella quale può venire a trovarsi l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel valutare, caso per caso, la fattibilità dell'*in house providing* in dipendenza fra l'altro di « peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, tali da non permettere un efficace e utile ricorso al mercato ».

Per altro verso, a legislazione vigente alla CONVIRI è consentito di imporre all'Autorità d'ambito di modificare, oltre al piano d'ambito già deliberato, anche gli atti di natura convenzionale che regolano il rapporto tra la stessa Autorità d'ambito e il singolo gestore.

Di qui, la constatazione che l'odierno assetto può prestarsi ad una valutazione critica in ragione della circostanza che – ferma restando la necessità di coniugare costantemente tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza, in materia di servizio idrico – finisce con l'attribuire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un potere di apprezzamento anche su aspetti prettamente ambientali, e allo stesso tempo consente alla CONVIRI di imporre, ove necessario (in sede di revisione del Piano d'ambito), anche la modifica dei contratti in essere fra ATO e gestori. In altri termini, né l'Autorità garante della concorrenza e del mercato né la CONVIRI possono dirsi estranei al piano della valutazione degli aspetti ambientali, da un lato, così come a quello della valutazione degli aspetti economici e contrattuali del rapporto di gestione, dall'altro lato.

Per altro verso, come correttamente è stato rappresentato nell'interrogazione, vi

è il problema di assicurare, con adeguate misure, l'effettività dell'impegno assunto da ciascun affidatario, all'atto dell'aggiudicazione del servizio, di realizzare un determinato volume di investimenti in un certo arco temporale, e, quindi, una costante correlazione fra livello della tariffa e volume degli investimenti realizzati. Questo può essere ottenuto potenziando la funzione di regolazione e di vigilanza, dotandola di poteri, anche di dissuasione e/o sanzionatori, che a legislazione vigente non è consentito alla CONVIRI (né, va precisato, ad alcun altro) di esercitare.

Nell'ambito dell'approfondimento a cui Governo e Parlamento sono stimolati da queste interrogazioni, reputo comunque essenziale ricordare come quella sul servizio idrico integrato sia competenza attribuita dalla legge, da molti anni, al Ministero dell'ambiente, che la esercita tramite, appunto, la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (CONVIRI). Non si tratta di un aspetto di secondo piano, né di una sorta di rivendicazione di stampo formalistico. Perché in questa materia, secondo il diritto comunitario e la Carta costituzionale, rile-

vano, insieme e indissolubilmente, tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza. E quindi la *governance* del settore idrico deve coinvolgere, insieme, il ruolo vigilante del Ministero e quello delle Commissioni di settore, cioè aventi competenza specifica in materia di ambiente. Infine, perché competenze ed esperienze delle strutture tecniche di regolazione e vigilanza, in una materia così multidisciplinare e delicata, non si possono evidentemente improvvisare.

In questa direzione, il Governo non ha dimenticato l'ordine del giorno accolto in sede di conversione del decreto-legge n. 135 del 2009, e sta valutando con attenzione l'opportunità di istituire un apposito soggetto pubblico che – sulla scorta di quanto deciso, da ultimo, con riferimento all'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale – potrebbe fra l'altro utilizzare, ai fini della copertura del proprio fabbisogno finanziario senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, le risorse sinora stanziare per il funzionamento della CONVIRI, oltre ad eventuali contributi posti a carico dei soggetti sottoposti alla sua vigilanza.

ALLEGATO 6

5-04497 Mariani: Iniziative in materia di regolazione e controllo sulla gestione del servizio idrico integrato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Desidero chiarire anzitutto che il Governo non ha dimenticato di aver accolto l'ordine del giorno n. 9/2897/23 durante l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 135 del 2009, che impegnava « a considerare il potenziamento della funzione di regolazione volta al contenimento delle tariffe e alla effettiva promozione della concorrenza, anche valutando l'opportunità di istituire un'apposita Autorità di regolazione ».

Quell'impegno lo stiamo onorando, nel dovuto rispetto delle prerogative del Parlamento, e stiamo considerando con attenzione l'opzione del potenziamento della funzione non soltanto di regolazione ma anche di vigilanza, intestata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la esercita tramite una struttura specializzata, ovvero la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (CONVIRI).

Allo stato delle cose, infatti, – ad eccezione del solo potere di consentire o meno il ricorso allo schema dell'*in-house providing* nei singoli casi (secondo l'articolo 23-bis, questa funzione è attribuita all'Autorità garante della concorrenza e del mercato) – la competenza è intestata alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (CONVIRI) per tutto ciò che attiene ai criteri per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato nei singoli ATO, alle convenzioni destinate a regolare i rapporti fra autorità d'ambito e gestori, alla vigilanza sui livelli di qualità del servizio erogato all'utenza e, infine, alla verifica dei piani d'ambito (ivi incluso il piano economico-finanziario).

Di questa competenza, il CONVIRI, ha fatto appropriato uso, con il risultato di favorire un livello di organizzazione e di efficienza, anche economica, del settore idrico che, specie se comparato con la situazione di altri settori, non può certo essere definito insoddisfacente. Ma molto resta da fare, e, in un quadro nuovo di regole, non è certo che si possa fare semplicemente puntando sulla qualità e sullo spirito di servizio delle persone. Occorre al contrario che il Paese investa con convinzione su maggiori poteri e risorse, per evitare e se necessario correggere comportamenti devianti che si risolvano in danno per utenti e comunità locali, o che all'opposto scoraggino il capitale privato in omaggio a logiche proprie della peggior politica.

In una materia così delicata, in cui si fondono tutela dell'ambiente e della concorrenza, la responsabilità del Governo e del Parlamento è, a mio avviso, quella di aiutare e accompagnare la crescita del settore verso uno stadio di pieno sviluppo, raccogliendo la sfida di tenere insieme, in un ciclo economico difficile come quello stiamo vivendo, interessi di utenti e comunità locali, da un lato, e disponibilità e interesse al coinvolgimento dei capitali privati, dall'altro lato.

Questi interessi devono convivere e conciliarsi, senza entrare in conflitto. Perché ciò accada è senza dubbio essenziale la figura del soggetto regolatore, del soggetto vigilante, che deve essere qualificato, autorevole ma anche dotato dello stock di poteri necessari, per quantità e qualità.

La CONVIRI, insediata alla fine del 2009, ha sinora fatto la sua parte. Faccio solo qualche esempio:

doveva predisporre e avviare il piano di monitoraggio nazionale delle infrastrutture idriche, e lo ha fatto;

doveva condurre all'adozione della Convenzione-tipo destinata a fare da punto di riferimento per tutte le convenzioni fra ATO e gestori, e da qualche settimana ha messo in pubblica consultazione su Internet, innovando anche nel metodo, la bozza del documento;

doveva fare altrettanto per l'adozione degli standard minimi di qualità del servizio, e il relativo documento per la pubblica consultazione sarà pronto entro questo mese;

ha verificato diverse decine di piani d'ambito o revisioni degli stessi, prescrivendo nella gran parte dei casi modifiche anche di carattere sostanziale (il che influisce su piani finanziari e contratti di servizio);

ha risolto con diversi pareri complicate situazioni, molte delle quali si trascinarono da anni.

Il quadro normativo è stato però profondamente innovato dall'articolo 23-bis e dal relativo regolamento di attuazione. I maggiori elementi di novità sono individuabili, per un verso, nella gerarchizzazione degli schemi di gestione possibili (con la preferenza, cioè, per l'affidamento tramite gara a terzi o per la società mista), e, dall'altro lato, e per certi versi di riflesso, nel maggior coinvolgimento dei privati nella gestione del servizio.

Vi è chi vede, in ciò, il rischio di una medita deriva in senso privatizzatorio del settore idrico ed agita, demagogicamente, lo spauracchio di una deregulation accreditando scenari in cui i privati saranno liberi di dare o non dare l'acqua alla gente e sceglieranno arbitrariamente il prezzo.

Questo è evidentemente falso.

In primo luogo, perché nel settore idrico il coinvolgimento del *know how* e

dei capitali privati è una realtà già da tempo. Basti pensare che diverse società operanti in questo settore sono da anni, e quindi da molto prima del 23-bis, quotate in Borsa.

In secondo luogo, perché gli schemi che sono ora stati in un certo senso ordinati secondo una scala di preferenza, sono quelli, tutti quelli, cui si fa ricorso in Italia da anni. Non vi sono cioè *new entry*, ovvero formule gestorie inedite che di per sé attribuiscono al privato più peso di quanto ne abbia potuto avere sino ad oggi.

Con questo intendo dire semplicemente ma con chiarezza una cosa: se il settore idrico è affetto da criticità di ordine strutturale, e io credo che ne sia affetto, queste affondano le proprie radici nel tempo, e non sono la conseguenza del 23-bis. Semmai, il 23-bis ha avuto il pregio di squarciare il velo dell'ipocrisia di un sistema nel quale la tariffa dell'acqua è stata troppo a lungo usata – tenendola bassa a dispetto di tutto – come improprio fattore di consenso politico. Rendendo così evidente che, se mi consentite il gioco di parole, anche il prezzo dell'acqua (se mantenuto artificialmente troppo basso) ha un prezzo, in termini di quantità e qualità del servizio erogato all'utenza.

La sfida di fronte alla quale ci pone il 23-bis richiede allora un atteggiamento responsabile, che si tenga lontano da proclami e suggestioni, per privilegiare la sostanza del problema. E la sostanza del problema sta, a mio avviso, in due istanze di fondo: per un verso, non mortificare le gestioni efficienti, in grado come tali di conciliare, conformemente agli indirizzi della Commissione europea, tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza; per altro verso, apprestare le misure che consentano di tenere insieme interessi di utenti e comunità locali, da un lato, e disponibilità e interesse al coinvolgimento dei capitali privati, dall'altro lato.

Si dunque all'apporto di *know how* e capitali privati, ma un no fermo, anzi fermissimo, al rischio di speculazione sulla gestione dell'acqua. Di qui, la necessità di rafforzare le funzioni di regolazione e

vigilanza oggi intestate alla CONVIRI, e un'attenta riflessione – che prende lo spunto dagli ordini del giorno accolti dal Governo, uno dei quali proveniente proprio da questa Commissione – sulla ipotesi di creazione di un autorevole soggetto

pubblico di regolazione e vigilanza dei servizi idrici, che faccia tesoro dell'esperienza e della competenza maturata dall'attuale CONVIRI, allo scopo di dare a cittadini, imprese e comunità locali le garanzie cui hanno diritto.

ALLEGATO 7

5-04498 Ghiglia: Iniziative in materia di regolazione e controllo sulla gestione del servizio idrico integrato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nella prima metà del prossimo mese di giugno, è stata indetta una consultazione referendaria che, come noto, tocca fra l'altro un nodo centrale dell'odierno assetto del servizio idrico integrato.

Uno dei quesiti referendari, infatti, mira ad eliminare il riferimento all'adeguata remunerazione del capitale investito contenuto nell'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice dell'ambiente).

Si tratta di un aspetto su cui gli interroganti esprimono, responsabilmente, una comprensibile preoccupazione, e intendo approfittare dell'occasione per sviluppare in questa sede, dinanzi alla Commissione competente per materia, alcune considerazioni.

Quella del servizio idrico integrato è materia delicatissima. Specie nel nostro Paese, che non è povero di acqua, ma dove, paradossalmente, il diritto all'acqua non si è ancora realizzato pienamente per tutti. Una non piena realizzazione, questa, che va intesa correttamente, senza strumentalizzazioni, e cioè nel senso che nel 2011 vi sono ancora aree del Paese dove l'acqua potabile arriva a singhiozzo nelle case, oppure è di qualità non accettabile.

Non si può pertanto, se si hanno responsabilità pubbliche, affrontare il problema del servizio idrico integrato né con gli slogan, né con demagogia, né, tantomeno, isolando un singolo aspetto dagli altri.

Stiamo ai fatti.

È un fatto, anzitutto, la necessità di coniugare costantemente tutela dell'ambiente e tutela della concorrenza, in materia di servizio idrico. Questa necessità è

prevista dalla Carta fondamentale e certificata dalla Corte costituzionale, ad avviso della quale, anzi, è proprio attraverso lo strumento tariffario che occorre preservare il bene giuridico « ambiente » dai rischi derivanti da una tutela non uniforme e garantire uno sviluppo concorrenziale del settore del servizio idrico integrato.

Secondo la Corte, infatti, è proprio attraverso la determinazione della tariffa nell'ambito territoriale ottimale, che il legislatore statale ha fissato livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell'ambiente e « le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale » e le altre finalità tipicamente ambientali individuate dal Codice dell'ambiente.

È parimenti un fatto, in secondo luogo, e sempre nella stessa direzione, che per il « Libro verde sui servizi di interesse generale », del 21 maggio 2003, il servizio idrico costituisce « servizio di interesse economico generale », e che nella Comunicazione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale (COM 2000-477) « Politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle riserve idriche » e nell'allegato documento « Politiche di tariffazione dell'acqua in teoria e in pratica », la Commissione europea ha inteso con chiarezza promuovere la tariffazione dei servizi idrici quale mezzo per garantire un uso più sostenibile

delle risorse idriche ed il recupero dei costi dei servizi idrici nell'ambito di ogni specifico settore economico.

Più in dettaglio, la Commissione ha specificato che « Perché possano promuovere realmente una gestione sostenibile delle acque, le politiche di tariffazione dei servizi idrici devono essere basate sulla valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenere conto sia del costo finanziario della fornitura del servizio sia dei relativi costi ambientali e delle risorse. Un prezzo fissato in funzione delle quantità utilizzate e dell'inquinamento prodotto genera un effetto incentivante sui consumatori, spingendoli ad utilizzare le risorse idriche in modo più efficiente e meno inquinante ».

La tariffazione del servizio idrico integrato non è dunque una novità, tanto che la norma interessata dal quesito referendario è vigente da anni, ed esattamente in quella stessa formulazione che ora si vorrebbe cambiare. Né essa rappresenta una peculiarità tutta italiana, perché, come si è visto, è anzitutto in ambito comunitario che si guarda alla tariffa come allo strumento in grado di conciliare, in materia di servizio idrico integrato, la tutela dell'ambiente (sottesa anche al noto principio « chi inquina paga ») con gli altri interessi che si connettono alla risorsa acqua.

In particolare, la Direttiva 2000/60/CE (articolo 9, paragrafo 1, secondo periodo), prevede che: « Gli Stati membri provvedono entro il 2010: – a che le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente e contribuiscano in tal modo agli obiettivi ambientali della presente direttiva, – a un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura, sulla base dell'analisi economica e tenendo conto del principio “chi inquina paga” ». La Direttiva, in buona sostanza, impone agli Stati membri l'obbligo di adottare misure adeguate affinché i prezzi dell'acqua riflettano il costo complessivo di tutti i servizi connessi con l'uso dell'acqua stessa (gestione, manuten-

zione delle attrezzature, investimenti, sviluppi futuri), nonché i costi connessi con l'ambiente e l'impovertimento delle risorse.

Tutto ciò premesso, appare in effetti difficile pensare che nel ciclo economico di questi anni la finanza pubblica possa farsi carico delle risorse necessarie a rendere effettivo, nel nostro Paese, il diritto degli utenti ad un servizio idrico, per un verso, senza soluzioni di continuità e, per altro verso, di qualità, atteso che allo scopo occorrono investimenti stimati fra 50 e 60 miliardi di euro entro il 2020.

Di conseguenza, la creazione di un contesto normativo che ne disincentivi l'investimento nel settore idrico, quale si determinerebbe nel caso di abrogazione parziale dell'articolo 154, comma 1, del Codice, comprometterebbe il necessario completamento della rete, e, in ogni caso, la manutenzione adeguata della stessa. Con il risultato di incrementare, fra l'altro, i volumi di perdite idriche (a fronte dei quali, occorre ricordarlo, la tariffa viene pagata per intero dall'utenza) che già oggi fanno registrare, anche nell'Italia settentrionale, picchi del 78 per cento.

In questo contesto, diviene palese che, senza l'adeguata remunerazione del capitale investito richiamata nell'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il corrispettivo del servizio idrico integrato non potrebbe più qualificarsi come tariffa, venendo così meno l'interesse ad essere coinvolta anche da parte dell'imprenditoria più attenta e responsabile, e con la fine della tariffazione del servizio idrico integrato il Paese si priverebbe dell'unica fonte di finanziabilità degli investimenti necessari (nell'ordine di grandezza necessario sopra indicato) alternativa all'impraticabile ricorso alla finanza pubblica.

La tariffazione del servizio idrico integrato non va dunque demonizzata, ma va anzi raccolta la sfida che l'Unione europea ci lancia di farne lo strumento di realizzazione di una sintesi, non semplice, fra le ragioni dell'ambiente e quelle della concorrenza, giacché – desidero usare nuovamente le chiare parole della Corte costituzionale – « alla determinazione della

tariffa provvede l'Autorità d'ambito, al fine di ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e di assicurare all'utenza efficienza ed affidabilità del servizio», attraverso un meccanismo « diretto ad evitare che il concessionario unico abusi della sua posizione dominante ».

Ecco allora il punto. Quello di cui il Paese non ha bisogno non è la tariffa, bensì l'abuso da parte del concessionario. Che si può e si deve evitare con un'azione vigile del Governo e del Parlamento, unita ad un deciso rafforzamento della funzione di regolazione e vigilanza, arricchendo la gamma di attribuzioni oggi intestate alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (CONVIRI).

In questa direzione, il Governo sta valutando con grande attenzione l'idea di istituire un apposito soggetto pubblico di regolazione e vigilanza – che capitalizzi e valorizzi il patrimonio di esperienze e competenze accumulato, anche nell'applicazione dell'articolo 23-*bis* e del relativo regolamento di attuazione, dalla CONVIRI –, i cui vertici (sulla scorta di quanto deciso di recente per l'Agenzia nazionale per la regolazione sui servizi postali) siano nominati, una volta effettuate dal Governo le relative designazioni, previa sottoposizione al parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia ambientale.

ALLEGATO 8

5-04533 Dionisi: Bonifica e messa in sicurezza di un'area adibita a discarica abusiva nel comune di Cassino.

TESTO DELLA RISPOSTA

La questione riferita dall'interrogante è vicenda di cronaca locale. L'Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone ci ha supportato nella ricostruzione.

Sul quotidiano *Il Tempo* del 28 gennaio 2011 venne riportata la notizia del rinvenimento da parte dei carabinieri di Cassino, a seguito di controlli effettuati presso l'ospedale S. Pasquale di Cassino, di una discarica abusiva, lungo le strade interponderali che costeggiano a sinistra e a destra il Rio Inferno, affluente del Rio Rapido. I militari verificarono la presenza di cumuli di immondizia dai quali affioravano rifiuti speciali e pericolosi come lastre di eternit, tubi in cemento-eternit, carcasse di televisori e monitor di computer completi di tubo catodico e parti elettriche degli stessi, materiale di risulta, pneumatici e parti di autovetture, nonché un consistente cumulo di barattoli e secchi vuoti di vernice per autovetture. Per le attività di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi furono informati l'Arpa, l'Asl, la Provincia, il Comune di Cassino.

Di recente sul quotidiano *Ciociaria Oggi* di venerdì 1° aprile è stata pubblicata una denuncia presentata dall'Associazione Fare Verde che proprio riferendosi al Rio Inferno ribadisce la situazione di pericolo delle sponde e la mancata adozione delle misure di tutela della salute pubblica, chiedendo il sequestro dell'area e la bonifica dei luoghi. È probabile che gli interroganti abbiano voluto far riferimento a questi due articoli di giornale.

A seguito di verifiche effettuate dagli uffici del Ministero è stato rilevato che:

il territorio del comune di Cassino, nel quale è stata rinvenuta la discarica abusiva in questione non risulta ricadere in alcun Sito d'Interesse Nazionale. A tal proposito si ricorda che soltanto la località Panaccioni del Comune di Cassino ricade all'interno del perimetro del Sito d'Interesse Nazionale di Frosinone;

l'ARPA Lazio, organo tecnico territorialmente competente, da informazioni acquisite per le vie brevi, non possiede al momento elementi in merito;

si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 192 del decreto legislativo 152/06, in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti.

Alla luce di quanto sopra, il Ministero, provvederà ad attivare gli organi tecnici-giudiziari e a sollecitare le singole amministrazioni competenti ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia. In particolare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si adopererà affinché il Sindaco disponga, (con ordinanza ai dell'articolo 192, comma 3 del decreto legislativo n. 152/06) la rimozione, l'avvio a recupero e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati ed il ripristino dello stato dei luoghi da parte dei responsabili, o, qualora non siano individuati, agisca direttamente assumendone gli oneri economici, salvo futura rivalsa nei confronti dei colpevoli.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. C. 3681 Velo
(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto) 70

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti
e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di
imbarcazioni. C. 841 Fallica, C. 3644 Nastri e C. 4153 Meta 71

ERRATA CORRIGE 71

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 aprile 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 12.40.

**Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.
C. 3681 Velo.**

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° febbraio 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che si è conclusa l'attività conoscitiva di carattere informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge Velo. Alla luce

dell'attività conoscitiva svolta, ritiene opportuna la nomina di un Comitato ristretto, ai fini dell'elaborazione di un nuovo testo della proposta di legge in oggetto, che possa tener conto degli ulteriori elementi acquisiti nel corso della stessa attività conoscitiva.

La Commissione concorda.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO si riserva di esprimere le valutazioni del Governo dopo un adeguato approfondimento dei contenuti delle audizioni svolte dalla Commissione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 14 aprile 2011.

Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni.

C. 841 Fallica, C. 3644 Nastri e C. 4153 Meta.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.45 alle 12.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di mercoledì 13 aprile 2011, pagina 126, seconda colonna, alla trentunesima riga, sostituire la parola: « conclusione » con la seguente: « rinvio ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2793 Borghesi e C. 1938 Stefani recanti « Misure per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero ».

Audizione del sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti (*Svolgimento e conclusione*) 72

SEDE REFERENTE:

Riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali. C. 3970 Dal Lago (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4078 Cambursano, C. 3531 Mastromauro e C. 4160 Gava*) 73

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 14 aprile 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 9.20.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2793 Borghesi e C. 1938 Stefani recanti « Misure per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero ».

Audizione del sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

(Svolgimento e conclusione).

Manuela DAL LAGO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Vincenzo SCOTTI, *sottosegretario di Stato agli affari esteri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, i deputati Gabriele CIMADORO (IdV), Andrea LULLI (PD) e Alberto TORAZZI (LNP) e il presidente Manuela DAL LAGO (LNP).

Vincenzo SCOTTI, *sottosegretario di Stato agli affari esteri*, risponde ai quesiti posti fornendo ulteriori precisazioni.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ringrazia il sottosegretario Scotti per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 aprile 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.05.

Riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali.

C. 3970 Dal Lago.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4078 Cambursano, C. 3531 Mastromauro e C. 4160 Gava).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo 2011.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che sono stati assegnati alla Commissione altri progetti di legge concernenti la materia dei ritardi di pagamento, in relazione ai quali la Presidenza sta valutando la possibilità dell'abbinamento.

Si tratta, nello specifico, della proposta C. 4078 Cambursano ed altri, che prende in considerazione – a differenza della proposta di legge 3970 – specificamente la problematica dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese. La proposta prevede la possibilità per i fornitori che vantano crediti liquidi ed esigibili nei confronti della pubblica amministrazione di cedere i propri crediti alla Cassa depositi e prestiti, che dispone i relativi pagamenti a valere su risorse disponibili in un apposito fondo, con dotazione di 1 miliardo di euro. Quando le somme erogate saranno riversate all'entrata esse saranno riassegnate ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Analogamente, la proposta C. 3531 Mastromauro ed altri, prevede disposizioni mirate a definire la problematica dei ritardi di pagamento da parte della pubblica amministrazione. Le previsioni normative sono specifiche: possibilità di compensare

le somme di cui si è creditori nei confronti della pubblica amministrazione con debiti eventualmente maturati nei confronti dello stesso soggetto; divieto di rinuncia agli interessi di mora in contratti stipulati con la pubblica amministrazione; divieto di riduzione dell'ammontare del credito vantato nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La proposta C. 4047 Lulli ed altri ha un impianto molto più ampio della proposta attualmente in discussione, prevedendo l'adozione di un programma strategico nazionale di interventi in materia di sostegno alle micro, piccole e medie imprese, comprensivo di interventi agevolativi di carattere fiscale, della riforma degli incentivi alle imprese, di misure per l'accesso al credito, di norme a tutela dei patrimoni aziendali, di misure in favore dei distretti produttivi e alle aggregazioni di imprese. Il progetto di legge prevede, inoltre, alcune deleghe al Governo per il coordinamento di norme in materia di semplificazione amministrativa; per il riordino della disciplina dei contratti pubblici; per il riordino delle accise gravanti sulle imprese per l'utilizzo di gas naturale e di energia elettrica. La proposta C. 4047 Lulli dedica altresì un intero capo alla materia della lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in pratica disponendo l'attuazione della nuova direttiva UE, recentemente approvata in via definitiva, che modifica la precedente direttiva 2000/35/CE concernente la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 231 del 2002). In relazione a tale capo del progetto Lulli – certamente attinente alla materia dei ritardi di pagamento che la Commissione sta discutendo – osserva che le disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria rientrano nella competenza congiunta delle Commissioni II e X e che, quindi, potrebbe essere problematico per la Commissione procedere a decisioni riguardanti tale materia.

Richiama, infine, la proposta di legge C. 4160 Gava che prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del-

l'Autorità garante del rispetto dei termini contrattuali, alla quale è attribuito il ruolo di garante e mediatore nell'ambito delle controversie commerciali nell'ambito dei contratti di fornitura e subfornitura stipulati tra imprese.

Sottolinea che la presidenza ritiene che le proposte in questione non vertano su materia identica a quella della proposta già in esame e, quindi, non procede al loro abbinamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento. Invita, quindi, i colleghi ad intervenire al fine di esprimere le proprie valutazioni relativamente all'abbinamento delle proposte di legge testé illustrate, specificando che la Presidenza sarebbe orientata a procedere all'abbinamento delle proposte di legge C. 3531 Mastromauro, C. 4078 Cambursano e C. 4160 Gava.

Andrea LULLI (PD) concorda con la presidenza sul fatto che non sia opportuno abbinare la sua proposta C. 4047 a quella in titolo.

Raffaello VIGNALI (PdL) si rimette alla proposta della presidenza.

Ludovico VICO (PD), evidenziati i numerosi punti in comune delle proposte di legge C. 3531 Mastromauro e C. 4078 Cambursano con la proposta di legge in

titolo, si dichiara favorevole al loro abbinamento.

Alberto TORAZZI (LNP), nel rimettersi agli orientamenti della presidenza, ricorda di aver presentato la proposta di legge C. 3025 in materia contributiva e tributaria a sostegno delle piccole e medie imprese che all'articolo 11 prevede l'istituzione dell'Autorità garante per la correttezza contrattuale.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, rileva che appare senza dubbio opportuno approvare tempestivamente una nuova normativa in materia di ritardi di pagamento, come del resto hanno già fatto Francia e Spagna conseguentemente all'emanazione della nuova direttiva europea n. 7 del 16 febbraio 2011. Propone quindi di procedere all'abbinamento delle proposte di legge C. 3531 Mastromauro, C. 4078 Cambursano e C. 4160 Gava.

La Commissione delibera l'abbinamento delle proposte di legge C. 3531 Mastromauro, C. 4078 Cambursano e C. 4160 Gava.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. C. 3871 Gnechchi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 4260 Cazzola</i>) | 75 |
| Sui lavori della Commissione | 77 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni <i>una tantum</i> al personale delle forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 4220 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IV) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 78 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 80 |
| ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del deputato Paladini</i>) | 81 |

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 aprile 2011. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 9.05.

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.

C. 3871 Gnechchi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 4260 Cazzola).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 23 marzo 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel ricordare che nella giornata di oggi è prevista la prosecuzione dell'esame preliminare della proposta di legge in titolo, comunica che – dopo l'ultima seduta – è stata nel frattempo assegnata alla Commissione anche la preannunciata proposta di legge C. 4260 Cazzola: poiché tale proposta verte su materia identica a quella recata dal progetto di legge n. 3871, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Giuliano CAZZOLA (PdL) illustra sinteticamente la propria proposta di legge C. 4260, facendo notare che essa presenta un contenuto molto simile a quello del progetto di legge C. 3871, anche se, a differenza di quest'ultimo, prevede di conferire una delega al Governo per la disci-

plina degli interventi diretti a risolvere le problematiche in oggetto.

Fa presente che la delega in questione intende rimuovere il limite dei tre anni per quanto riguarda la possibilità di totalizzazione e stabilire, nel solo caso dei lavoratori a cui si applichi il sistema misto, la conversione di tutti i contributi cumulati al metodo contributivo, sottoponendoli, però, alle norme di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, per quanto concerne il calcolo della prestazione, al fine di superare la normativa vigente in materia, che appare, allo stato, penalizzante per i lavoratori e sostanzialmente disincentivante. Rileva, inoltre, che la sua proposta di legge mira a garantire il calcolo con il sistema retributivo per i soggetti che avevano maturato 18 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1995.

Auspica, in conclusione, che sul merito dei provvedimenti in esame possa convergere il consenso dell'intera Commissione, trattandosi di porre rimedio a problematiche oggettive e importanti, il cui superamento porterà benefici a numerosi lavoratori oggi in difficoltà.

Marialuisa GNECCHI (PD), intervenendo ad integrazione delle considerazioni già svolte nelle precedenti sedute, manifesta la propria soddisfazione per l'abbinamento della proposta di legge C. 4260 Cazzola, di cui condivide sostanzialmente il contenuto, atteso che essa, rispetto a problematiche previdenziali ormai note, individua soluzioni analoghe a quelle previste dalla propria proposta di legge C. 3871. Ritiene importante che su questioni riguardanti la totalizzazione vi sia la piena condivisione dei gruppi, considerato che appare necessario garantire un futuro migliore ai giovani, ma anche intervenire con urgenza a sostegno di talune categorie di lavoratori, gravemente danneggiate da misure adottate dal Governo nella manovra economica del luglio 2010, in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali. Giudica, pertanto, fondamentale favorire il ricorso alla totalizzazione, prevedendo la facoltà

per i lavoratori di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata, al fine del conseguimento di un'unica pensione, facendo altresì salvo il sistema di calcolo retributivo della pensione a chi aveva maturato il requisito contributivo pari o superiore a diciotto anni, al 31 dicembre 1995. Osserva, tuttavia, che il progetto di legge C. 3871 – a differenza di quello testé abbinato, che peraltro assume le caratteristiche di una proposta di « legge delega » – prevede anche la possibilità di costituire una pensione di vecchiaia supplementare, formata dalle contribuzioni non utilizzate per il calcolo della pensione stessa, al fine di garantire reciprocità tra forme previdenziali per la costituzione della prestazione previdenziale (attualmente prevista per la pensione supplementare da contribuzione versata all'INPS per i titolari di pensione dell'INPDAP, ma non viceversa). Evidenzia, quindi, che tali disposizioni vengono incontro alle esigenze dei lavoratori, riconoscendo valore all'intera contribuzione versata nel corso della propria attività lavorativa, prestando una particolare attenzione soprattutto al futuro dei giovani, atteso l'alto grado di precarietà raggiunto dalle loro carriere professionali, che li spinge a cambiare frequentemente posto di lavoro e a versare contributi presso fondi differenti. Nel condividere le considerazioni del deputato Cazzola circa il carattere disincentivante dell'attuale normativa in materia di calcolo della totalizzazione, ricorda poi che il precedente Governo di centrosinistra è già intervenuto sulla materia, modificando in senso più favorevole ai lavoratori la disciplina in materia, attraverso la riduzione della durata minima dei periodi di contribuzione totalizzabili, al fine di assicurare pensioni più eque ai soggetti più deboli del mercato del lavoro. Riservandosi, quindi, di valutare eventuali suggerimenti e proposte di modifica e confidando sull'esistenza di un accordo di massima tra i gruppi, auspica un confronto serio e meditato sui testi in esame, nella prospettiva dell'elaborazione

di un provvedimento ampiamente condizionale.

A conclusione del proprio intervento, intende esprimere, peraltro, forti dubbi in ordine all'opportunità di delegare al Governo — come previsto dalla proposta di legge C. 4260 — la soluzione normativa della questione in oggetto, considerati i tempi lunghi e la complessità dei procedimenti previsti per l'esercizio delle funzioni legislative delegate: a fronte della necessità di intervenire con urgenza su un tema delicato come quello in esame, auspica infatti che, parallelamente all'intervento in esame, si possa giungere anche all'elaborazione di misure che dispieghino la loro efficacia quanto prima, considerato che, nei prossimi mesi, in assenza di un intervento adeguato, molti lavoratori — tra i quali cita gli elettrici e telefonici, ma non solo — si troveranno a dover versare migliaia di euro per la ricongiunzione dei contributi, in vista dell'accesso al trattamento pensionistico.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), nel riservarsi di approfondire ulteriormente il contenuto dei provvedimenti in esame, considerata la sostanziale convergenza dei gruppi sull'esigenza di porre rimedio con urgenza a importanti problematiche previdenziali, auspica che — anche parallelamente all'istruttoria sui progetti di legge abbinati — si possa accelerare l'analisi delle questioni più urgenti, in modo da scongiurare il rischio che talune categorie di lavoratori — tra i quali cita gli elettrici e telefonici — siano costrette, a breve, a pagare somme ingenti per ricongiungere contributi versati presso fondi diversi.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che — come a molti è già noto — il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha recentemente attivato un tavolo sul tema delle ricongiunzioni onerose, proprio al fine di individuare nel più breve tempo possibile soluzioni adeguate alle problematiche appena richiamate. Osserva, pertanto, che si tratterà ora di valutare, nell'ambito dell'ufficio di presi-

denza integrato dai rappresentanti dei gruppi, le modalità più congrue di raccordo tra i lavori della Commissione e la predetta sede di confronto individuata dall'Esecutivo, ferma restando l'assoluta opportunità di proseguire, nel frattempo, l'esame dei provvedimenti abbinati, il cui seguito è già previsto anche per la prossima settimana.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Amalia SCHIRRU (PD) segnala che nei giorni scorsi si è verificato un nuovo incidente mortale presso lo stabilimento della *Saras* in Sardegna, che ha causato una vittima e due feriti. Nell'evidenziare che non si tratta del primo episodio di questa gravità che ha luogo presso gli stabilimenti di tale azienda, richiama l'esigenza che la Commissione attivi quanto prima una verifica da parte dei competenti organi ministeriali preposti ai controlli sui luoghi di lavoro, al fine di valutare l'effettivo rispetto delle condizioni di sicurezza presso tali impianti e scongiurare il ripetersi di tragedie di questa portata. Chiede, inoltre, alla presidenza di valutare l'opportunità che anche la XI Commissione possa approfondire meglio l'episodio e valutare nel complesso la problematica della sicurezza presso gli stabilimenti interessati, secondo le modalità che saranno ritenute più opportune, eventualmente programmando un ciclo di audizioni informali nonché un eventuale sopralluogo sul territorio, in tal modo proseguendo anche il lavoro già svolto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, istituita presso il Senato.

Silvano MOFFA, *presidente*, prende atto della questione appena posta, che giudica meritevole della massima attenzione: a tal fine, assicura che essa potrà essere valutata e approfondita nella prossima riu-

nione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 14 aprile 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 9.20.

DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

C. 4220 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e IV).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che nel pomeriggio di ieri è stato trasmesso il testo del provvedimento in titolo, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti presso le Commissioni riunite I e IV. In proposito, avverte che il relatore ha predisposto una proposta di parere favorevole sul predetto testo (*vedi allegato 1*) e che è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte del deputato Paladini (*vedi allegato 2*).

Giuseppe BERRETTA (PD) fa presente che il suo gruppo, pur non potendo dichiararsi contrario al riconoscimento di un beneficio economico aggiuntivo a favore del personale del comparto difesa-sicurezza, tenuto anche conto della sua specificità, giudica comunque insufficiente, dal punto di vista quantitativo e metodologico, il provvedimento in esame, che peraltro presenta taluni aspetti normativi che avrebbero potuto essere più chiari e meglio definiti. Nel richiamare le

considerazioni critiche espresse nella seduta di ieri, auspica che esse possano trovare una soluzione positiva nel prosieguo dell'esame parlamentare del provvedimento, facendo anche seguito ai segnali di apertura mostrati dalle Commissioni di merito nella giornata di ieri (con l'approvazione di alcune proposte emendative) e confermati oggi, nel corso dell'esame in sede consultiva del testo da parte della Commissione, dallo stesso relatore, nella cui proposta di parere favorevole si riprendono alcuni dei suggerimenti proposti dall'opposizione.

Per le ragioni esposte, preannuncia quindi l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) ritiene che le misure contenute nel provvedimento in esame costituiscano un riconoscimento dovuto nei confronti di un importante comparto del pubblico impiego, testimoniando il grande impegno assunto dal Governo su tale versante, nonostante le evidenti difficoltà economiche determinate dalla crisi in atto. Si tratta, a suo avviso, di un forte segnale lanciato al Paese, con il quale l'Esecutivo intende confermare il proprio sostegno ai soggetti più esposti sul fronte dell'ordine pubblico e della sicurezza.

Preannuncia, per tali motivazioni, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Antonino FOTI (PdL), *relatore*, evidenzia che la sua proposta di parere favorevole, appena presentata, ha inteso recepire gran parte delle osservazioni svolte dai gruppi nel corso del dibattito, nel presupposto che sul tema della tutela della specificità del comparto sicurezza-difesa vi sia la massima condivisione possibile tra tutti gli schieramenti politici. Precisa, peraltro, che anche la proposta di parere alternativa presentata dal deputato Paladini – sollevando i medesimi temi – non risulta sostanzialmente difforme dalla sua proposta di parere favorevole, di cui raccomanda, pertanto, l'approvazione da parte della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che sarà ora posta in votazione la proposta di parere del relatore; in caso di sua approvazione, risulterà conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere del deputato Paladini.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere del deputato Paladini.

La seduta termina alle 9.30.

ALLEGATO 1

DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (C. 4220 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 4220, di conversione in legge del decreto-legge n. 27 del 2011, recante « Misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco », come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite I e IV;

rilevato che il provvedimento è stato emanato dal Governo, dando seguito a precisi impegni assunti in sede parlamentare, al fine di attribuire un riconoscimento economico aggiuntivo al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fortemente impegnato – soprattutto nel corso degli ultimi anni – in una significativa attività di prevenzione e vigilanza, oltre che nello svolgimento di delicati incarichi di sicurezza pubblica, non soltanto sul territorio italiano, ma anche all'estero;

preso atto che il testo risultante dagli emendamenti approvati sembra anche chiarire in termini positivi alcuni aspetti

problematici legati alla natura giuridico-economica degli emolumenti;

sottolineata l'opportunità di dare sempre maggiore concretezza al principio di « specificità » del comparto sicurezza e difesa, già contenuto nella legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto « collegato lavoro »);

segnalata l'esigenza che la copertura dei costi derivanti dai benefici previsti dal decreto-legge in esame – che interessa anche l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, destinata al riallineamento di alcune posizioni di carriera del personale delle Forze Armate e al riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia – possa essere accompagnata anche dalla possibilità di proseguire l'iter delle proposte di legge in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del comparto sicurezza e difesa, attualmente all'esame delle Commissioni riunite I e IV;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (C. 4220 Governo).**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL DEPUTATO PALADINI**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 27/2011 (Misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco);

rilevato che:

l'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ha istituito un Fondo destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale e della Polizia penitenziaria interessati dal blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e degli automatismi stipendiali, con dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012;

il decreto-legge in esame finanzia il citato Fondo facendolo diventare di durata triennale e non più biennale ed incrementato le sue risorse di 115 milioni per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, raggiungendo così l'ammontare di 505 milioni di euro, così suddivisi: 195 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e 115 milioni per l'anno 2013;

il decreto-legge stabilisce che le risorse del Fondo siano destinate alla corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

il Governo ha coperto i costi derivanti dai benefici previsti dal decreto-legge riducendo, per il triennio considerato, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, destinata al riallineamento di alcune posizioni di carriera del personale delle Forze Armate e al riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia;

creano molta preoccupazione le modalità di copertura finanziaria del decreto-legge, che toglie risorse al fondo per il riordino delle carriere, provvedimento importante nell'ottica di garantire un giusto riconoscimento al personale delle forze dell'ordine e da anni atteso dalle categorie interessate;

la riduzione di tali risorse pone una seria ipoteca sulla possibilità di proseguire l'iter delle proposte di legge in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del comparto sicurezza e difesa, attualmente all'esame delle Commissioni riunite I e IV della Camera dei deputati;

si è di fronte ad un situazione nella quale il Governo, per far fronte a un'emergenza, ne ha creata un'altra, tradendo, tra l'altro, gli impegni assunti per il riordino dei ruoli e delle carriere e per il riconoscimento della specificità del comparto della difesa, della sicurezza e del soccorso pubblico, specificità che non è certamente riconosciuta con assegni *una tantum*;

le Forze armate, quelle di sicurezza e del soccorso pubblico meritano di rice-

vere risposte chiare sulla possibilità di approvare le proposte di legge in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del comparto sicurezza e difesa e sulla volontà del Governo di sostenerle. In questo senso appaiono puramente demagogici gli annunci del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, fatti durante il Consiglio dei ministri del 23 marzo 2011, di voler procedere alla predisposizione di un disegno di legge delega in materia, se non si assicurano prima le risorse necessarie almeno a reintegrare il fondo svuotato dal decreto-legge;

nonostante il decreto-legge del Governo sia debole, insufficiente e contraddittorio, la sua non approvazione potrebbe pregiudicare ulteriormente i comparti della difesa, della sicurezza e del soccorso pubblico, perché le « misure tampone » che

contiene potrebbero avere almeno l'effetto di limitare temporaneamente alcuni dei disagi dei lavoratori dei settori interessati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito di chiedere al Governo la possibilità di trovare una copertura finanziaria del provvedimento alternativa a quella prevista dal comma 4 dell'articolo 1, che riduce l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge n. 350 del 2003 (riordino delle carriere).

« Paladini ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 83 |
|---|----|

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 14 aprile 2011. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Intervengono il ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, Raffaele Fitto, e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 aprile 2011.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame persegue finalità condivisibili e di particolare rilievo nell'ottica di una compiuta ed equa riforma federalista. Formula tuttavia rilievi critici

relativamente al titolo del provvedimento, che appare all'evidenza non corrispondente ai contenuti recati dal provvedimento medesimo. Fa notare, al riguardo, che l'articolato contempla disposizioni dal tenore limitato e circoscritto e non esaustivo, nei contenuti, rispetto alle previsioni della legge delega sugli interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali richiamati dal comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione. Suggestisce quindi che sia inserita nel testo un'apposita disposizione dal tenore programmatico secondo la quale l'ampio spettro dei principi e criteri della delega in tale materia possa essere attuato con eventuali successivi decreti legislativi correttivi, anche in relazione alle eventuali nuove esigenze di rimodulazione che scaturiscano dall'attuazione dei decreti legislativi delegati già approvati. Evidenzia che i contenuti del provvedimento in esame sono limitati al profilo della ottimizzazione della *governance* degli interventi del quadro strategico nazionale; ravvisa pertanto l'opportunità di esplicitare nel testo tale specifica connotazione del provvedimento. Sostiene quindi la necessità che siano predisposti strumenti di analisi e misure di carattere correttivo e sostitutivo in rela-

zione ai casi in cui gli attori del processo federalista, destinatari delle risorse aggiuntive assegnate e degli interventi di sostegno, risultino inadempienti o evidenzino carenze organizzative nella fase amministrativa, gestionale ed operativa. Propone, pertanto, di attivare strumenti di verifica dei requisiti professionali e di capacità amministrativa, nonché delle referenze, al fine di consentire l'attribuzione di risorse ai soggetti più idonei ad attuare il processo. Reputa inoltre opportuno predisporre idonei meccanismi di monitoraggio nel corso dell'attuazione dei progetti e non solo in una fase successiva, al fine di poter evidenziare eventuali carenze ed inadempienze, nonché attivare tempestivamente i conseguenti meccanismi sostitutivi che si rendano necessari. Considera a tal fine indispensabile potenziare gli strumenti di monitoraggio e sostituzione dei soggetti titolari che si rendano inadeguati o inadempienti, nonostante ciò possa suscitare perplessità e obiezioni da parte delle regioni e dei soggetti destinatari delle risorse. Rileva quindi l'utilità di definire nel testo che, nell'ambito degli investimenti che caratterizzano il quadro strategico nazionale, una specifica quota del prodotto interno lordo, come individuata dalla legge di stabilità, andrebbe assegnata agli investimenti in oggetto. In ordine alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sostiene l'opportunità, nel novero della quota di interventi destinati alle regioni del Centro-Nord, che si delinea anche una prioritaria preferenza per gli interventi a favore dei territori montani e dei territori di confine con le regioni a statuto speciale, per i quali paventa rischi di evidenti squilibri socio-economici e la necessità di apposite misure di sostegno. Si sofferma quindi sulle problematiche relative al ruolo dei comuni nella gestione delle risorse, in particolare quelle destinate alle infrastrutture collegabili ai servizi sociali ed ai servizi alla persona, rilevando che, al fine di scongiurare una polverizzazione e dispersione degli interventi di sostegno, si rende opportuno prefigurare dei limiti massimi dimensionali, che debbano possedere le amministrazioni

comunali, eventualmente associate tra loro, al fine di poter accedere all'utilizzo delle risorse. Auspica che la Commissione possa approfondire ulteriormente i suddetti temi.

Il senatore Mario BALDASSARRI (Misto-FLI), delineando un generale inquadramento della spesa pubblica negli ultimi dieci anni, sottolinea come la stessa, con riferimento alle amministrazioni centrali e agli enti locali, si sia fortemente ridotta in tale periodo a fronte invece di un rilevante innalzamento soprattutto per quella regionale, per motivi che — ritiene — sono ascrivibili a scelte compiute in occasione del varo della prima legge di contabilità generale nel 1978 relativamente alla programmazione della spesa. All'epoca, infatti, si scelse un meccanismo di programmazione — cui peraltro lui stesso si dichiarò contrario — che fondava il dibattito sulle decisioni di spesa non già rispetto ai consuntivi relativi agli esercizi finanziari precedenti, bensì rispetto ai dati tendenziali, con la conseguenza di vanificare il contenimento della spesa in quanto tali decisioni sottendevano di fatto aumenti dovuti alla metodologia di calcolo adottata. Per tale motivo — rileva — la spesa non ha cessato di crescere negli ultimi trent'anni fino al punto da rendere pressoché insostenibile, come ai livelli attuali, il debito pubblico. Atteso che il metodo del confronto rispetto ai tendenziali di spesa è frutto di una scelta squisitamente tecnocratica che è basata sui cosiddetti « coefficienti di realizzazione », i quali — osserva — sono dominio esclusivo di pochi addetti ai lavori, rimarca come tale impostazione abbia determinato l'inarrestabile incremento della spesa cui ha fatto seguito l'ulteriore meccanismo dei tagli orizzontali i quali, a suo avviso, provocano il venir meno della responsabilità politica.

Pertanto, a prescindere dal problema del *deficit* e del debito pubblico che attualmente sono tendenzialmente contenuti entro i limiti imposti dai vincoli comunitari — il che ha determinato che la spesa pubblica sia di recente scesa al di sotto della soglia del 50 per cento del totale

delle risorse –, poiché il provvedimento all'esame è inquadrato nell'insieme più ampio dei complessivi interventi di politica economica, si chiede se questa non sia l'occasione opportuna per passare a decisioni di spesa basate sul confronto con la spesa storica – ad esempio secondo il metodo dello « *zero base budgeting* » impiegato in alcune esperienze straniere – e sui tagli a carattere verticale.

Inoltre, valutando i precedenti decreti già approvati sul federalismo municipale e regionale come peggiorativi degli squilibri territoriali, richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di considerare i dati esaminati in audizione da parte della Svimez e della Banca d'Italia, al fine di verificare se nei prossimi anni gli impegni presi dal Governo siano effettivamente rispettati con particolare riferimento alla percentuale della spesa totale in conto capitale da effettuare (pari al 45 per cento), a quella della spesa ordinaria in conto capitale (pari al 30 per cento), nonché, infine, alla quota di risorse aggiuntive da destinare al Mezzogiorno (pari all'85 per cento). In proposito ricorda che le percentuali effettivamente raggiunte dal Governo sono state ampiamente più basse negli ultimi anni, segnalando come in particolare le risorse aggiuntive del FAS siano state distratte per interventi nazionali diversi dal sostegno delle aree sottoutilizzate.

Conclusivamente, con riferimento al Documento di economia e finanza presentato dal Governo e, segnatamente, rispetto al Programma nazionale per le riforme, osserva come le risorse destinate agli interventi siano abbondanti solo da punto di vista teorico in quanto le stesse sono riproposte di anno in anno considerato che vengono utilizzate inefficacemente – basti pensare all'emergenza per l'utilizzo dei fondi comunitari –, soprattutto da parte delle regioni, che peraltro devono scontare una più ampia spesa vista la loro competenza per il settore sanitario. Al riguardo, lamenta l'occasione persa con l'approvazione del federalismo regionale che avrebbe potuto affrontare il tema dell'efficienza della spesa mediante il su-

peramento del costo storico, il quale non fa altro che proiettare al futuro gli sprechi esistenti, e la convergenza ai costi standard.

Nel sottolineare come sarebbe stato opportuno destinare un tempo più ampio al dibattito sui temi ora segnalati, ritiene comunque condivisibili gli scopi perseguiti dal provvedimento, sul quale, come da più parti auspicato, potrebbe giungersi ad una soluzione condivisa, ma solo qualora i contenuti vengano a corrispondere alle finalità evocate dal titolo dello stesso. Ciò anche in considerazione del fatto che gli attuali vincoli che interessano la finanza pubblica, limitando la disponibilità di nuove risorse finanziarie, rendono necessario migliorare la qualità della spesa.

Il ministro Raffaele FITTO, nel concordare con alcune delle considerazioni svolte negli interventi precedenti, osserva che le proposte finalizzate al rafforzamento degli strumenti di gestione delle risorse debbano prendere le mosse da un elemento comune, ossia la valutazione delle carenze e degli errori dell'attuale sistema e l'obiettivo di correggerne le distorsioni attraverso modifiche strutturali dei meccanismi esistenti. Ricorda in proposito come sia evoluto il rapporto con le Regioni, passando dalla posizione di contrapposizione del giugno 2010, quando i dati sullo scarso utilizzo delle risorse FAS non erano condivisi, a quella attuale di condivisione del pericolo di disimpegno a fine 2011 di parte delle risorse comunitarie.

Gli interventi contenuti nel provvedimento in esame, che peraltro, precisa, non esauriscono le questioni connesse all'articolo 16 della legge n. 42 e al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, hanno lo scopo di porre in essere misure finalizzate, da un lato, alla risoluzione del quadro emergenziale che ha caratterizzato l'utilizzo dei fondi strutturali europei e del FAS negli ultimi quattro cicli di programmazione e, dall'altro, di definire un nuovo sistema di *governance* delle risorse, che viene completato dalle norme contenute nel decreto interministeriale di attuazione dell'articolo 22 della legge delega e dalle

delibere CIPE di riprogrammazione degli stanziamenti FAS. Sottolinea come tali strumenti, che potranno essere ulteriormente migliorati e rafforzati, intervengano sulle distorsioni degli attuali meccanismi di assegnazione e di gestione delle risorse, che hanno determinato, con effetti cumulativi negli anni, notevoli ritardi nell'impegno delle stesse, con un conseguente insufficiente e cattivo impiego dei fondi comunitari e del FAS.

Dichiarandosi, infine, disponibile a un confronto sulle proposte che saranno formulate dai componenti della Commissione ai fini di un miglioramento del testo dello schema di decreto, auspica che il percorso intrapreso possa condurre ad un esito il più possibile condiviso.

Il deputato Marco CAUSI chiede al Ministro informazioni in merito alla trattativa con le autorità comunitarie circa il ricorso ai crediti di imposta.

Il ministro Raffaele FITTO, ricordando come lo strumento del credito di imposta

non presenta particolari difficoltà di compatibilità comunitaria se finanziato a valere su risorse nazionali, evidenzia come si tratti di un meccanismo che potrebbe determinare una forte accelerazione della spesa delle risorse destinate alle regioni, qualora lo stesso fosse destinato a grandi progetti strategici. Il credito di imposta presenta infatti una procedura di tiraggio delle risorse assai rapido che può allontanare il rischio di disimpegno a fine anno e una semplificazione delle procedure di rendicontazione. Comunica che con le autorità comunitarie è stato avviato un confronto per l'individuazione dei settori di utilizzo del credito di imposta, quali la ricerca e il *bonus* occupazione, che in questo caso potrebbe accelerare la spesa delle risorse del Fondo sociale europeo (FSE), auspicando che esso possa concludersi entro la fine di maggio.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

| | |
|---|----|
| Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Giorgio Piccirillo | 87 |
|---|----|

Giovedì 14 aprile 2011. — Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 8.45.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Giorgio Piccirillo.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicu-

rezza interna (AISI), generale Giorgio PICCIRILLO, il quale svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il presidente D'ALEMA (PD), i deputati REGUZZONI (LNP) e ROSATO (PD) e i senatori PASSONI (PD) e RUTELLI (Misto-ApI).

La seduta termina alle 10.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione di rappresentanti dell'ACI (*Svolgimento e conclusione*) 88

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 14 aprile 2011. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 8.50.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale.

Audizione di rappresentanti dell'ACI.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, comunica che sono presenti il presidente dell'Automobile Club d'Italia, avv. Enrico Gelpi, il segretario generale ACI, dott. Ascanio Rozera, il direttore centrale servizi delegati ACI, dott. Vincenzo Pensa, il direttore centrale attività istituzionali ACI, dott. Vincenzo Leanza, il dirigente settore

informatico servizi delegati – ACI informatica S.p.A., sig. Massimo Patrizio.

Introduce quindi il tema oggetto dell'audizione e cede la parola all'avv. Enrico GELPI, quindi al dott. Ascanio ROZERA, che svolgono una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Maurizio LEO, *presidente*, il deputato Giampaolo FOGLIARDI (PD) e i senatori Lucio D'UBALDO (PD) e Giuliano BARBOLINI (PD).

L'avv. Enrico GELPI, il dott. Ascanio ROZERA e il dott. Vincenzo PENSA rispondono alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|---|
| DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni <i>una tantum</i> al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 4220 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) | 3 |
| <i>ALLEGATO (Ulteriori emendamenti dei relatori)</i> | 5 |

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Sull'organizzazione dei lavori relativi all'esame dell'atto del Governo n. 328 | 6 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>) | 8 |
| <i>ALLEGATO (Rilievi deliberati)</i> | 19 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto. C. 24 Zeller (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 9 |
| Norme per la stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui. C. 1150 Catanoso, C. 3588 Granata e C. 4123 La Loggia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 9 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 17 |
| AVVERTENZA | 17 |

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Riforma delle professioni regolamentate. C. 503 Siliquini e C. 3581 Lulli (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>) | 23 |
| Disposizioni in materia di adozioni da parte delle famiglie affidatarie. C. 3459 Vassallo, C. 3854 Savino e C. 4077 Motta (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>) | 23 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 23 |
| AVVERTENZA | 23 |

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010. C. 4142 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>) | 24 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE – sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010. C. 4143 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>) | 24 |
| Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 4193 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 25 |
| V Bilancio, tesoro e programmazione | |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 26 |
| RISOLUZIONI: | |
| 7-00500 Bitonci e Negro: Valutazione delle spese relative ai buoni lavoro ai fini dell'applicazione della normativa in materia di contenimento delle spese per il personale (<i>Discussione e rinvio</i>) | 26 |
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) | 27 |
| VI Finanze | |
| ATTI DELL'UNIONE EUROPEA: | |
| Sull'ordine dei lavori | 28 |
| Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società. COM(2011)121 def. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>) | 28 |
| AUDIZIONI INFORMALI: | |
| Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale tributaristi italiani (ANTI), nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2521 Leo, C. 2578 Strizzolo e C. 2709 Jannone, recanti modifica dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente il contrasto dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria | 35 |
| VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici | |
| ATTI DELL'UNIONE EUROPEA: | |
| Libro verde: Sulla modernizzazione della politica dell'Unione europea in materia di appalti pubblici. COM(2011)15 definitivo (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>). | 37 |
| ALLEGATO 1 (<i>Ulteriore nuova proposta di documento finale</i>) | 45 |
| ALLEGATO 2 (<i>Documento finale approvato</i>) | 49 |
| SEDE REFERENTE: | |
| Sull'ordine dei lavori | 40 |
| Riqualficazione e recupero dei centri storici. Testo unificato C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 40 |
| ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti</i>) | 53 |
| Disposizioni concernenti il trasferimento delle partecipazioni al capitale della società ANAS Spa alle regioni e la sua riorganizzazione in senso federalista, regionale e provinciale. C. 3081 Reguzzoni, C. 3673 Bragantini, C. 4164 Mariani, C. 4217 Dionisi e C. 4245 Stradella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 42 |
| ALLEGATO 4 (<i>Proposta di testo unificato</i>) | 56 |

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|---|----|
| 5-04496 Guido Dussin: Iniziative in materia di regolazione e controllo sulla gestione del servizio idrico integrato | 42 |
| <i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> | 60 |
| 5-04497 Mariani: Iniziative in materia di regolazione e controllo sulla gestione del servizio idrico integrato | 43 |
| <i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> | 63 |
| 5-04498 Ghiglia: Iniziative in materia di regolazione e controllo sulla gestione del servizio idrico integrato | 43 |
| <i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> | 66 |
| 5-04533 Dionisi: Bonifica e messa in sicurezza di un'area adibita a discarica abusiva nel comune di Cassino | 43 |
| <i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i> | 69 |

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|----|
| Audizione di rappresentanti della Fissore Agency, sulle problematiche relative alla separazione e al recupero dei rifiuti | 44 |
|---|----|

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|---|----|
| Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili. | |
| Audizione di rappresentanti di Sorgenia (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>) | 44 |

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**SEDE REFERENTE:**

| | |
|---|----|
| Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. C. 3681 Velo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>) | 70 |
|---|----|

COMITATO RISTRETTO:

| | |
|---|----|
| Disposizioni per l'introduzione della patente nautica a punti e del patentino nautico a punti e delega al Governo in materia di sanzioni per le violazioni commesse dai conducenti di imbarcazioni. C. 841 Fallica, C. 3644 Nastri e C. 4153 Meta | 71 |
| <i>ERRATA CORRIGE</i> | 71 |

X Attività produttive, commercio e turismo**INDAGINE CONOSCITIVA:**

| | |
|--|----|
| Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2793 Borghesi e C. 1938 Stefani recanti « Misure per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero ». | |
| Audizione del sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 72 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali. C. 3970 Dal Lago (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4078 Cambursano, C. 3531 Mastromauro e C. 4160 Gava</i>) | 73 |
|--|----|

XI Lavoro pubblico e privato**SEDE REFERENTE:**

| | |
|---|----|
| Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare. C. 3871 Gnechchi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 4260 Cazzola</i>) | 75 |
| Sui lavori della Commissione | 77 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| DL 27/2011: Misure urgenti per la corresponsione di assegni <i>una tantum</i> al personale delle forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 4220 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e IV) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 78 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 80 |
| ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del deputato Paladini</i>) | 81 |

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|----|
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 83 |
|---|----|

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

| | |
|---|----|
| Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Giorgio Piccirillo | 87 |
|---|----|

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|--|----|
| Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale. | |
| Audizione di rappresentanti dell'ACI (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 88 |

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 5,40



16SMC0004690